

286.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Risoluzioni in Commissione:					
Poli Bortone	7-00518	13517	Polli	4-16176	13531
Mastrangelo	7-00519	13517	Manzoni	4-16177	13532
Rubino	7-00520	13518	Greco	4-16178	13532
Interpellanze:					
Sciacca	2-00789	13519	Bellei Trenti	4-16179	13532
Jervolino Russo	2-00790	13519	Soda	4-16180	13533
Rossi Oreste	2-00791	13520	Pasetto	4-16181	13533
Boghetta	2-00792	13521	Pasetto	4-16182	13533
Interrogazioni a risposta in Commissione:					
Poli Bortone	5-01871	13524	Cascio	4-16183	13534
Poli Bortone	5-01872	13524	Battafarano	4-16184	13534
Vannoni	5-01873	13524	Dorigo	4-16185	13535
Molgora	5-01874	13525	Burani Procaccini	4-16186	13536
Molinaro	5-01875	13525	Lenti	4-16187	13536
Galdelli	5-01876	13526	Saia	4-16188	13537
Interrogazioni a risposta scritta:					
Valpiana	4-16174	13529	Rizzo Antonio	4-16189	13538
Dosi	4-16175	13530	Trapani	4-16190	13538
			Devecchi	4-16191	13538
			La Grua	4-16192	13539
			Colucci	4-16193	13539
			Martinat	4-16194	13540
			Martinat	4-16195	13540
			Martinat	4-16196	13541
			Cecconi	4-16197	13541

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1995

	PAG.		PAG.	
Basile Vincenzo	4-16198	13542	Apposizione di firme ad una interrogazione	13561
Leonardelli	4-16199	13542		
Polli	4-16200	13543		
Dorigo	4-16201	13544	Apposizione di una firma ad una risoluzione	13561
Maiolo	4-16202	13545		
Aliprandi	4-16203	13546		
Maiolo	4-16204	13558	Ritiro di documenti del sindacato ispettivo	13561
Maiolo	4-16205	13559		
Maiolo	4-16206	13559		
Maiolo	4-16207	13560	ERRATA CORRIGE	13561

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

preso atto che per una serie di motivi si rende opportuno rivedere la normativa introdotta con circolare ministeriale 29 ottobre 1993 n. D/288, a firma dell'allora Ministro Diana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1993, che fanno seguito all'accordo interprofessionale sul grano duro sottoscritto fra industrie sementiere, le industrie di trasformazione e due delle tre unioni nazionali facenti capo alle organizzazioni agricole;

che con tale provvedimento è stato previsto che nell'arco di un triennio si dovesse raggiungere l'obiettivo dell'esclusiva utilizzazione di sementi certificati, fino al raggiungimento del 100 per cento nell'anno 1995-1996;

che tuttavia in Sicilia, ma anche in altre zone della Penisola, si è dovuta rilevare, da parte delle organizzazioni agricole, una situazione crescente di disagio economico delle aziende produttrici;

impegna il Governo

a rivedere in sede comunitaria gli adempimenti previsti dall'articolo 231/94, con particolare riferimento all'articolo 1, punto 11, nel senso di evitare l'obbligo, ma prefigurare, contestualmente, norme certe, per il perseguimento del miglioramento delle caratteristiche qualitative del grano duro.

(7-00518) « Poli Bortone, Colosimo, Marino Buccellato, Petrelli, Mario Caruso, Nicola Parenti, Onnis ».

La IV Commissione,

considerato che:

il 3 agosto scorso la Camera dei deputati approvava a larga maggioranza una mozione con la quale si impegnava il

Governo a sottoporre al Parlamento, prima di ogni decisione in merito, il piano di razionalizzazione delle Forze armate;

il Ministro della difesa Corcione, in occasione del 60° anniversario della costituzione della Brigata alpina « Julia », declamava ufficialmente che tale brigata non avrebbe subito taglio alcuno dei suoi reparti;

ciononostante, l'11 novembre 1995 veniva sciolto il 15° reggimento alpini della Brigata alpina « Julia », di stanza a Chiusaforte (Udine);

il corpo degli alpini è tenuto in altissima considerazione tra le popolazioni montane che ritengono tali forze armate come parte integrante del loro tessuto sociale e culturale e parte stessa della storia del territorio;

in proposito, molti friuliani hanno, con orgoglio, fatto parte della Brigata alpina « Julia » - in Friuli una vera e propria istituzione -, offrendo per la Patria il sacrificio della vita;

anche in considerazione della grande mobilitazione di consensi a favore del mantenimento nella sua integrità della Brigata alpina « Julia », mobilitazione messa in atto in Friuli che ha già raccolto migliaia di firme di cittadini e consenso delle istituzioni locali;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente tutte le misure atte a mantenere in essere, così come presenti alla data odierna, i contingenti militari della Brigata alpina « Julia »;

ad assicurare il Parlamento che, prima di ogni decisione inerente il piano di razionalizzazione delle Forze armate, lo stesso Parlamento ne verrà informato, in ogni dettaglio;

ad assicurare le popolazioni del Friuli che non verranno fatti altri tagli, inopinatamente e senza avviso alcuno, ai contingenti della Brigata alpina « Julia ».

(7-00519) « Mastrangelo, Caccavale, Molinaro, Leonardelli ».

La X Commissione,

considerato che in altri Paesi dell'Unione Europea la realizzazione di una domanda pubblica ad elevato contenuto di innovazione è stato lo strumento principale per la formazione di gruppi integrati adeguatamente dimensionati nel comparto manifatturiero delle alte tecnologie;

premesso che il piano aeronautico predisposto dal Ministro dell'industria è stato recentemente approvato, ma che per essere operativo abbisogna di finanziamenti certi;

impegna il Governo:

a non disgregare, con riferimento alla politica delle privatizzazioni, quanto

realmente presente nel nostro Paese, ma anzi a favorirne l'aggregazione, forte dell'omogeneità tecnologica e dell'indivisibilità, capace di competere sul mercato globale;

a predisporre ed ad approvare in Consiglio dei ministri un provvedimento urgente affinché si concretizzino le risorse previste nel fondo speciale di conto capitale della finanziaria 1995 per l'industria aeronautica che, altrimenti, andrebbero in economia con la fine dell'esercizio finanziario in corso.

(7-00520) « Rubino, Pinza, Peraboni, Gori, Giovanardi, Rebecchi, Carli ».

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere -

dato che il Senato, in sede di approvazione della legge sulle pensioni, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« premesso che:

il comma 5, lettera 8-*quinquies*), dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1953 introduce il vincolo per la liquidazione delle forme pensionistiche complementari, istituite con legge 21 aprile 1993, n. 124, all'avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio;

le forme pensionistiche complementari sono frutto di accordi nazionali ed aziendali che ne definiscono la disciplina;

non si produrrà nessun effetto di risparmio di bilancio all'applicazione di tale norma;

l'applicazione di tale norma non avrà effetti di contenimento sul bilancio pubblico;

impegna il Governo

a ridefinire i contenuti della norma di divieto, nel senso di prevedere la possibilità di godere delle prestazioni definite, senza aggravio alcuno della situazione finanziaria delle gestioni, in presenza di accordi tra le parti » -:

quale iniziativa abbia assunto il Governo per realizzare l'impegno a cui è vincolato dal Parlamento, in modo da consentire ai lavoratori interessati alle forme pensionistiche complementari di godere delle prestazioni definitive, senza aggravio alcuno della situazione finanziaria delle gestioni, in presenza di accordi tra le parti.

(2-00789) « Siacca, Garavini, Guerra, Crucianelli, Altea, Bandoli, Bielli,

Bolognesi, Boffardi, Calvanese, Calzolaio, Commisso, Dorigo, Nappi, Pistone, Raffaelli, Settimi, Scotto di Luzio, Vignali ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa e della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

fra le tante vittime cadute per mano della camorra in questi ultimi anni, tra di esse acquistano un particolare valore simbolico: Giancarlo Siani (il giovane giornalista stroncato sulla via della ricerca della verità), don Peppino Diana (il sacerdote ucciso nel tentativo di frenare il cammino delle comunità aversane verso un futuro libero dalla violenza camorristica e rispettoso della dignità e libertà dell'uomo) e Gioacchino Costanzo (il bambino vittima innocente di una barbara, incivile violenza);

appare particolarmente drammatica l'uccisione del bambino di due anni, Gioacchino Costanzo, avvenuta nei giorni scorsi a Somma Vesuviana da parte di elementi della camorra -:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per arginare la terribile *escalation* della violenza che, in questi ultimi mesi sempre per mano della camorra, ha colpito la Campania ed, in particolare, la provincia di Napoli, portando ad un considerevole, gravissimo aumento del numero degli omicidi;

quali interventi urgenti intenda realizzare per fornire alle forze dell'ordine ed alla magistratura inquirente gli uomini e gli strumenti operativi concretamente necessari per affrontare, con efficacie ed incisività, l'attuale situazione di assoluta urgenza;

quali provvedimenti di natura economica e sociale abbia in programma per fornire alle zone infestate dalla camorra concrete possibilità di superare quegli stati

di emarginazione, povertà e difficoltà di vita che creano condizioni atte a favorire l'espandersi ed il radicarsi della violenza camorristica;

quali iniziative intenda assumere per sostenere quei sindaci e quelle amministrazioni comunali che coraggiosamente si stanno opponendo alla camorra;

quali percorsi di carattere informativo ed educativo intenda incentivare, soprattutto attraverso le scuole, per radicare nelle coscienze e nel costume dei cittadini di quella civilissima terra una cultura della legalità e del suo rispetto che corrisponde al vero, profondo sentire della larghissima maggioranza degli abitanti della provincia di Napoli e della Campania;

se il Governo intenda infine dare corso ad un'azione forte e complessiva, che integrandosi con l'impiego delle comunità locali, porti a superare l'attuale insostenibile stato di cose ed a sconfiggere definitivamente la camorra.

(2-00790) « Jervolino Russo, Trione, Monticone, De Simone, Procacci, Napolitano, Giardiello, Vozza, Ranieri, Scermino, Chiarononte ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

i provvedimenti legislativi e regolamentari relativi all'alluvione del novembre 1994 sono in buona parte inapplicati a causa di procedure burocratiche -

quali provvedimenti intenda assumere con la massima urgenza al fine di addivenire:

all'immediata pubblicazione della delibera della Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 1995, ratificata dalla Corte dei conti il 3 novembre 1995;

all'immediata convocazione della Conferenza Stato-Regioni, affinché deliberi

in merito alle nuove norme previste dal decreto-legge n. 364 del 1995, convertito in legge il 10 novembre 1995.

(2-00791) « Oreste Rossi, Muzio, Rosso, Malvezzi, Camoirano, Gerbaudo, Pistone, Voccoli, Bazzanti, Moroni, Bellei, Valpiana, De Angelis, Del Turco, Diliberto, Lenti, Altea, Guerra, Bielli, Angelini, Bartolich, Tarantelli, Manca, Mariani, Mastroluca, Innocenti, Pennacchi, Rinaldi, Perinei, Torre, Magda Negri, Paoloni, Di Fonzo, Viviani, Scermino, Mazzuca, Boselli, Albertini, Paggini, Polenta, Parisi, Valiante, Toia, Jervolino Russo, Calabretta, Castellani, Masi, Gori, La Saponara, Tanzarella, Procacci, Vigni, De Benetti, Stanisci, Spini, Diana, Di Rosa, Di Capua, Lucà, Masselli, Lombardo, Canesi, Turroni, Giacco, Emiliani, Gatto, Uccielli, Domenici, Di Lello, Lorenzetti, Cordoni, Dalla Chiesa, Chiavacci, Campatelli, Cennamo, Bova, Del Gaudio, Gaiotti de Biase, Finocchiaro, Incorvaia, Magrone, Taurino, Napolitano, Scanu, D'Aimmo, Balocchi, Ostinelli, Provera, Malvestito, Gilberti, Baldi, Arrighini, Carlo Conti, Tagini, Formenti, Magri, Viale, Ronchi, Sartori, Signorini, Mazzetto, Dozzo, Bampo, Fontan, Leoni, Ravetta, Castellaneta, Cavaliere, Gibelli, Stroili, Menegoni, Flego, Petrini, Saonara, Soldani, Lazzati, Ballaman, Sticotti, Devecchi, Calderoli, Bortoloso, Polli, Ferrara, Della Valle, Broglia, Rivera, Siniscalchi, Luigi Negri, Asquini, Bosisio, Graticola, Michielon, Aimone Prina, Garra, Floresta, Nuvoli, Odorizzi, Perale, Cicu, Pinto, Greco, Scoca, Moioli, D'Alia, Tarditi, Bizzarri, Ca-

pitaneo, Mastrangelo, Mazzone, Salvo, Rizzo, Massidda, Marengo, Lo Porto, Trapani, Tanzilli, Vascon, Biondi, Paolone, Maticena, Romani, Di Luca, Piva, Rossetto, Valenti, Castellazzi, Ghiroldi, La Russa, Matteoli, Gissi, Colli, Lembo, Conte, Taddei, Porcu, Liuzzi, Devicienti, Travaglia, Gubert, Zeller, Mitolo, Peraboni, Cherio, Bonafini, Bellomi, Gubetti, Lavagnini, Trevisanato, Fragassi, Bertucci, Usiglio, Oberti, Voza, Molgora, Soriero, Franzini, Comino, Mirone, Marano, Vannoni, Visco, Calzolaio, Borghesio, Fogliato, Bertotti, Maggabosco, Cavallini, Benetto, Cerullo, Lauber, Bernardelli, Luigi Rossi, Castelli, Ceresa, Vido, Fogliato, Sigona, Stornello, Sparacino, Li Calzi, Gnutti, Martinelli, Becchetti, Montanari, Meo Zilio, Roscia, Tonizzo, Martino, Di Muccio, Liotta, Arata, Archiutti, Baiafonte, Mammola, Aliprandi, Salino, Niccolini, Leonardelli, Caccavale, Dallara, Latronico, Chiesa, Bergamo, Vincenzo Bianchi, de Ghislanzoni Cardoli, Cova, Collavini, Colombini, Battaglia, Miroglio, Bassi Lagostena, Azzano Cantarutti, Michelini, Basso, Rotundo, Sales, Stampa, Trione, Vigneri, Acquarone, Serafini, Melandri, Rizza, Carli, Settimi, Guerzoni, Mussi, Veltroni, D'Alema, Violante, Bracci Marinai, Bracco, Servodio, Faverio, Bonsanti, Iotti, Caccavari, Galletti, Tartarini, Gerardini, Di Stasi, Bonito, Raffaelli, Manzini, Mignone, Donato Pace, Grasso, Grignaffini, Grassi, Biricotti, Bonfietti, Zagatti, Battafarano, Angius, Bandoli, Bargone, Amici, Scotto di Lu-

zio, Garavini, Sciacca, Galdelli, Cossutta, Vendola, Carazzi, Cocci, De Murtas, Saia, Bertinotti, Grimaldi, Boghetto, Zenoni ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

nel marzo 1995 si è costituita la società TELS I sulla base di un accordo Siemens AG e STET; la TELS I nasce dalla fusione di ITALTEL e Siemens TLC Italia (STI) e la sua piena operatività è prevista dal 1° gennaio 1996;

fino al 1992, cioè prima del piano di privatizzazione/liquidazione delle partecipazioni statali, in particolare della finanziaria STET, e prima della alleanza/vendita di ITALTEL sotto il controllo del competitore globale SAG, l'ITALTEL stava realizzando un programma capace di farle raggiungere la condizione di « produttore globale » di sistemi TLC per competere sui mercati mondiali evitando la « colonizzazione » da parte di altri colossi multinazionali del settore;

dal 1992 la scelta di abbandonare l'intervento statale nel settore strategico delle telecomunicazioni perseguita dai « poteri forti » legati, a quanto risulta agli interroganti, al capitale eurotedesco ed al Governo:

a) distrugge l'autonomia tecnologica italiana e regala ai gruppi privati e agli speculatori il ricco settore delle telecomunicazioni;

b) cancella migliaia di posti di lavoro qualificato ed intere unità produttive;

c) crea in vaste zone del Paese, in particolare al Sud, un elevato numero di lavoratori in mobilità e in CIGS;

la nuova società, per affrontare i problemi derivanti dalla unificazione delle strutture ITALTEL e STI, ha presentato al sindacato un piano di riorganizzazione e

ristrutturazione aggiuntivo a quelli tuttora in corso in ITALTEL e STI, che prevede in pochi anni la chiusura di stabilimenti e un numero di eccedenze pari a circa 4500 unità (comprese quelle attualmente gestite con i contratti di solidarietà);

questo piano verrà sicuramente aggiornato con ulteriori esuberi (3000/4000 nei settori di telematica, trasmissioni, commutazione, tecnoelettrica) poiché la TELSÌ sta definendo una nuova strategia (produttore mondiale di due componenti del sistema TLC: il GSM e i ponti radio) opposta ed incompatibile con quella sviluppata con determinazione da ITALTEL fino al 1992 e proseguita sia pure in modo incerto, fino all'inizio del 1995;

sulla base del decreto-legge 326 del 4 agosto 1995 reiterato con decreto-legge 416 del 2 ottobre 1995, il Ministro del lavoro in data 19 ottobre 1995 ha concesso l'applicazione a 1521 unità lavorative (1357 ITALTEL, 164 STI) dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge 223 del 1991 anche per l'anno 1995;

le due società, dopo aver ottenuto la mobilità, hanno dichiarato che intendono utilizzarla realizzando il massimo risparmio economico e, quindi, limitando i diritti dei lavoratori e disconoscendo l'accordo sindacale vigente che sancisce l'accesso volontario alla mobilità;

in particolare le due società vogliono distinguere i lavoratori dotati dei requisiti previsti dalla legge in due gruppi: al primo gruppo, formato da quelli a cui mancano meno di 4 anni alla pensione di anzianità o di vecchiaia, deve essere obbligatoriamente applicata la mobilità, al secondo gruppo, formato da tutti gli altri, deve essere, invece, negata la mobilità (in tal modo le due società risparmiano il pagamento dell'indennità di mobilità che, per legge, è posta a loro carico per il periodo dal quarto al settimo anno);

contemporaneamente e provocatoriamente la TELSÌ dichiara di voler affrontare i problemi occupazionali ricorrendo all'unico trattamento della CIGS a zero ore

dal 1° gennaio 1996 per 2700 lavoratori con individuazione nominativa ed escludendo possibili rotazioni, in particolare, lascia intendere che saranno messi in CIGS proprio i lavoratori che non dovessero accettare il trattamento di mobilità proposto da ITALTEL e STI;

gli indirizzi contenuti nell'agenda di Governo per promuovere lo sviluppo della Società dell'informazione del 17 ottobre 1995, che le RSU TELSÌ ritenevano già inadeguati, potrebbero rivelarsi del tutto inconsistenti perché non è il « mercato (ossia la libera concorrenza) che determina la fase della selezione e scelta delle specifiche tipologie di investimento », ma al contrario è il capitale monopolistico Siemens che, con il tacito consenso di STET, decide l'abbandono della strategia industriale ITALTEL, decide i relativi disinvestimenti, decide la conseguente distruzione del sistema di conoscenze e di sviluppo di tecnologie prodotto da oltre 3000 addetti di R&S nei laboratori di ITALTEL, decide il disastroso impoverimento dell'ambiente e della cultura tecnologica e scientifica nazionale che tali laboratori alimentavano nei loro rapporti con Università e Centri di ricerca;

è prevedibile che la fusione delle due aziende avrà pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e nuovi esuberi andranno ad aggiungersi a quelli già dichiarati a causa della mancanza di una adeguata politica industriale del settore, delle incognite del mercato italiano causate dalla politica dei tagli delle commesse da parte di TELECOM e per la forte concorrenza sul mercato estero paradossalmente accentuata dall'accordo con Siemens nella produzione di trasmissione, commutazione, terminali d'utente;

l'inadeguatezza della politica governativa appena varata con l'agenda del 17 ottobre 1995 è pienamente svelata dai comportamenti concreti di SAG, nella definizione delle missioni produttive di TELSÌ (la parte meno pregiata del radio-telefono-GSM e i ponti radio) e dal diritto di prelazione nell'acquisto di azioni STET

che risulterebbe confermato dalle recenti dichiarazioni di un dirigente SAG pubblicate da un giornale tedesco -:

quali scelte ed indirizzi industriali intenda assumere il Governo per sviluppare il settore e difendere il patrimonio tecnologico nazionale delle telecomunicazioni;

quali azioni intenda realizzare il Governo per impedire che il capitale monopolistico Siemens assuma il controllo proprietario di TELSIS;

quali siano i sostegni di STET a TELSIS per lo sviluppo pieno delle sue potenzialità di produttore completo (nei prodotti di telefonia mobile, di commutazione, di trasmissione) sui mercati nazionali ed esteri;

con quali misure intenda rispondere degli impegni precedentemente assunti in difesa della quantità e della qualità dell'occupazione e per impedire che i costi della nascita di TELSIS ricadano sulla collettività.

(2-00792)

« Boghetta, Cocci ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POLI BORTONE, COLOSIMO, PETRELLI, MARINO BUCCELLATO, NICOLA PARENTI, ENZO CARUSO, ONNIS e CAPITANEO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa si apprende che in data 31 ottobre 1995 la New Holland ha dichiarato per i primi nove mesi del 1995 utili a 3,95 miliardi di dollari, pari ad oltre 6.300 miliardi di lire, con un incremento del 9,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

che la New Holland è una società multinazionale interamente controllata dal gruppo FIAT;

che l'EIMA, che si è chiusa nei giorni scorsi a Bologna, conferma che il fenomeno è generalizzato, sicché il comparto dovrebbe fatturare a fine anno quasi 14.000 miliardi contro gli 11.600 dello scorso anno, con un incremento del 20 per cento;

che tutto ciò sarebbe incoraggiante se non si dovessero registrare, sul territorio nazionale, situazioni di pesante disagio economico e sociale proprio a causa del gruppo FIAT -:

se non intendano verificare le circostanze per cui il gruppo FIAT-Hitachi di Lecce non intende intervenire per salvare il posto a quanti, con l'avallo dei sindacati della «triplice», sono stati espulsi dal mondo del lavoro, e per cui la FIAT non intende riassumere coloro che sono stati reintegrati dal pretore dottoressa Colluta;

se esistevano i motivi reali per mettere in cassa integrazione i lavoratori della

FIAT di Melfi, stabilimento aperto da poco più di un anno con danaro pubblico;

se non intendano prontamente intervenire per impedire che la Caffaro, società del gruppo FIAT, che ha prelevato SIAPA (ex Federconsorzi), licenzi oltre 240 persone. Le circostanze summenzionate sono del tutto inconciliabili col notevole aumento di fatturato delle multinazionali del gruppo FIAT e con l'aumento consistente delle esportazioni di macchine FIAT in tutto il mondo. (5-01871)

POLI BORTONE, COLOSIMO, CAPITANEO, PETRELLI, MARINO BUCCELLATO, CARUSO, PARENTI e ONNIS. - *Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso:

che numerose sono le lamentele degli agricoltori siciliani in merito all'acquisto del seme cartellinato;

che con la circolare D/869 del 4 agosto 1995 si ammetteva la possibilità di reimpiego aziendale per due anni, nel caso di acquisto di sementi di base e per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione;

che pare che i sementieri in Sicilia non vendano o sementi né di base né di prima riproduzione, con ciò evidentemente danneggiando gli agricoltori -:

se non ritenga di dover verificare le circostanze, anche al fine di attenuare motivi di forte tensione venutisi a creare nei giorni scorsi a causa del problema suddetto. (5-01872)

VANNONI e BRUNALE. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

il 19 ottobre ultimo scorso il sottosegretario alle finanze dottor Caleffi, rispondendo ad una precedente interrogazione, ha reso noto che il Segretario generale del Ministero delle finanze, dottor Zucchelli, non ha dichiarato redditi 1993 per 33 milioni di lire derivanti da un compenso percepito come presidente di un collegio

arbitrale e non soggetti a ritenuta d'acconto, e che quindi il dottor Zucchelli risulta aver evaso circa 16 milioni d'imposta, ancorché la fattispecie non assuma rilevanza penale;

nella risposta all'interrogazione si sostiene che il dottor Zucchelli avrebbe sanato l'irregolarità presentando una dichiarazione integrativa -:

se risponda a verità che:

a) in occasione degli accertamenti effettuati dal Secit al dottor Zucchelli è stato chiesto di produrre i documenti rilevanti, con esplicito riferimento all'ipotesi di un ravvedimento operoso, e che nessuna dichiarazione integrativa è stata presentata;

b) nel sistema informativo del Ministero non risulta alcuna dichiarazione e versamento integrativo effettuato dal dottor Zucchelli;

c) tra i compensi ottenuti nel 1993 dal dottor Zucchelli quello relativo all'arbitrato in questione era di gran lunga più elevato, sicché appare per lo meno dubbio che la mancata effettuazione delle ritenute possa aver indotto il dottor Zucchelli in errore, mentre, al contrario, tale circostanza sembra confermare la scelta di una evasione consapevole;

poiché il Ministro *pro tempore* risultava al corrente della situazione del dottor Zucchelli quando questi era ancora capo di Gabinetto del Ministero, in base a quale criterio logico e politico egli abbia ritenuto di poter nominare un possibile evasore fiscale alla delicatissima carica di Segretario generale;

se sia tecnicamente possibile inserire *ex post* dati e documenti negli archivi del Ministero delle finanze utilizzando posizioni di protocollo rimaste vacanti;

se non ritenga infine difficilmente compatibile con quanto finora emerso la permanenza in carica del dottor Zucchelli.

(5-01873)

MOLGORA, ARRIGHINI, BONAFINI, BORGHEZIO e CALDEROLI. - *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

risulta che extracomunitari si presentino alla questura di Brescia con il certificato di attribuzione della partita IVA per dimostrare lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo e quindi di ottenere il permesso di soggiorno -:

se il Ministero dell'interno abbia dato disposizioni in questo senso agli organi competenti, al fine di regolarizzare gruppi di extracomunitari;

se si intenda controllare quali siano le partite IVA effettivamente aperte per svolgere un'attività di lavoro autonomo o d'impresa e quali, invece, quelle aperte esclusivamente per aggirare le norme sull'immigrazione. (5-01874)

MOLINARO, LEONARDELLI e CACCAVALE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il 3 agosto scorso la Camera dei Deputati approvava a larga maggioranza una mozione con la quale si impegnava il Governo a sottoporre al Parlamento, prima di ogni decisione in merito, il piano di razionalizzazione delle Forze armate;

il Ministro della difesa Corcione, in occasione del 60° anniversario della costituzione della Brigata alpina « Julia », cerimonia a cui è intervenuto, declamava ufficialmente che tale brigata non avrebbe subito alcun taglio di personale militare dei suoi reparti;

ciò nonostante, però, l'11 novembre scorso veniva sciolto il 15° Reggimento alpini della Brigata alpina « Julia », reparto di stanza a Chiusaforte (Udine);

una grande mobilitazione di consensi è in atto in Friuli-Venezia Giulia a favore della Brigata alpina « Julia » e degli Alpini

(parte integrante del tessuto sociale e della cultura della montagna), minacciati dalla soppressione di reparti da parte del Ministro della difesa Corcione;

tale mobilitazione, sostenuta dal principale quotidiano locale, ha già raccolto migliaia di firme di cittadini e consenso delle istituzioni locali -:

se il Ministro sia al corrente dei fatti suesposti e perché, nonostante sia stato più volte sollecitato, non abbia ancora inteso relazionare all'Assemblea della Camera sulle decisioni prese in merito allo scioglimento di un reparto della Brigata alpina « Julia », né sui futuri tagli già programmati;

se intenda, il Ministro, rispettare la volontà del Parlamento, espressa con l'approvazione della mozione n. 1-00146 alla Camera dei Deputati. (5-01875)

GALDELLI, LENTI e COCCI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

il Ministero dell'industria ha concesso tre autorizzazioni ad altrettanti progetti di centrali elettriche a cogenerazione di calore che dovrebbero essere attivate sul territorio marchigiano (Comunanza, Jesi, Falconara M.);

per quanto concerne le ultime due, la provincia di Ancona ha commissionato ad esperti uno studio al fine di valutare gli effetti indotti sull'ambiente sia dalle singole centrali, sia dall'azione combinata delle stesse che si troverebbero ad operare in un territorio molto circoscritto dove già esiste un altro impianto simile dell'ENEL (Camerata Picena);

tale studio, oltre ad aver fornito precisi dati sulle immissioni in atmosfera ed in mare, sugli emungimenti dalle falde, eccetera, ha messo in evidenza anche alcune palesi contraddizioni con lo spirito della legge n. 10 del 1991 e con il provvedimento CIP 6/92;

per quanto attiene alla centrale di Comunanza lo stesso Servizio urbanistica della regione Marche in data 8 giugno 1995 si è rivolto al Ministero dell'industria chiedendo che venisse effettuata una verifica sia dell'esatta potenza termica, sia del rispetto dei procedimenti previsti dalla legislazione vigente;

si va sempre più accentuando l'impressione che la legge n. 10 del 1991, nata per promuovere la produzione di energia da fonti alternative a quelle primarie, quindi fortemente voluta per produrre il « risparmio » da conseguirsi anche attraverso l'utilizzo di gran parte di quell'energia termica che « sempre e comunque » accompagna la produzione di energia elettrica, finisca invece per essere utilizzata quasi esclusivamente per finanziare con pubblico denaro l'avviamento di processi di riconversione tecnologica di aziende private;

non è un caso, infatti, che nei progetti delle centrali in oggetto sono previsti specifici accorgimenti per raffreddare il calore prodotto e non utilizzato, giungendo così all'assurdità, per esempio, di utilizzare una fonte primaria come l'acqua di un fiume per neutralizzarne un'altra, il calore, oppure si scarica direttamente acqua calda nel mare senza aver beneficiato della sua carica energetica;

nell'insieme i progetti per cui sono state già concesse le autorizzazioni sollevano interrogativi su tre aspetti: concessione delle autorizzazioni in mancanza di PER, vaghezza nella definizione di cogenerazione e di assimilabilità alle fonti rinnovabili, rischio di contraddire le finalità della legge n. 10 del 1991;

per quanto riguarda la tempistica delle concessioni autorizzative e normativa, le autorizzazioni in oggetto sono state concesse prima che entrassero in vigore le norme attuative delle leggi 9 e 10 del 1991 (decreto ministeriale 10 aprile 1992, CIP 6 del 1992, decreto ministeriale 25 settembre 1992), in mancanza di un piano energetico regionale ed in assenza dell'applicazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministro

dell'industria, il quale avrebbe dovuto provvedere alla redazione del PER con apposito decreto;

in ordine poi alla cogenerazione, si rileva che:

1) al punto *b)* della delibera CIP 6 del 1992 vengono definiti gli « impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili » e tra questi figurano « quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore ».

2) al titolo I dello stesso provvedimento si indica la « condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile » che deve essere rispettata affinché valga la condizione di ammissibilità.

Alcuni eminenti esperti del settore sostengono che « mentre la prima formulazione è definitoria, la seconda invece articola la prima sotto il profilo della efficienza tecnica discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi ».

Potrebbero pertanto esistere « impianti che soddisfano la prima formulazione e non la seconda » e viceversa, mentre si ritiene che « per essere all'interno del quadro legislativo previsto dalla legge n. 10 del 1991 gli impianti devono soddisfare contemporaneamente le due formulazioni ».

Vale a dire che il calore prodotto deve intendersi come calore effettivamente utilizzato e « non comunque disperso nell'ambiente (altrimenti ci troveremmo di fronte alla formulazione banale di ovvi principi della termodinamica) »; se così non fosse la cogenerazione sarebbe del tutto « fittizia ». Tanto è vero che la legge n. 10 del 1991 a più riprese cita l'utilizzo del calore prodotto per « teleriscaldamento », obbligando le Regioni a precisare nei PER la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento.

Se ne deduce che autorizzazioni concesse a progetti di « cogenerazione fittizia » equivalgono a mettere « in atto politiche di sostegno ed agevolazione alla riconversione produttiva di impianti industriali non riconducibili ad una esplicita norma in tal

senso »: in breve significa che potrebbero esservi imprenditori pronti a fare speculazioni con il denaro pubblico;

in merito infine alle forme di energia recuperabile, ai fini di quanto previsto dalla legge n. 10 del 1991 è determinante la corretta interpretazione della formula « combustibili di processo o residui »; infatti:

1) l'articolo 1 della citata legge definisce fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia (oltre alla cogenerazione) « il calore recuperabile in processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia... »;

2) nel provvedimento CIP n. 6 del 1992 si trovano formulazioni come « combustibili di processo o residui » ed « impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo... ».

Nella prima formulazione c'è il preciso intendimento di favorire una utilizzazione energetica di residui che, normalmente, non abbiano tale utilizzazione (altrimenti non si parlerebbe di energia recuperabile); pertanto tutti i combustibili devono necessariamente essere esclusi, in particolare quelli derivati dal petrolio (come ad esempio, il TAR).

La seconda formulazione potrebbe indurre a concludere che il gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo siano riconducibili alla fattispecie.

Secondo gli esperti citati « anche in questo caso vale il criterio che queste formulazioni devono tenere insieme e contemporaneamente a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 10 del 1991 » ed invitano, come controprova, a riflettere sul « come l'eventuale uso di combustibili derivati dal petrolio nel quadro delle fonti assimilate a fonti rinnovabili non diminuisce la dipendenza dall'estero sul piano degli approvvigionamenti energetici (che è invece uno dei principali obiettivi strategici perseguito dalla legge n. 10 del 1991) ».

Anche in questo caso si arriva alla medesima conclusione del punto prece-

dente: lo Stato rischia di diventare il « foraggiatore » di utili privati -:

se non ritenga opportuno:

sospendere l'efficacia delle autorizzazioni concesse, in attesa dei piani energetici regionali;

provvedere quanto prima a fornire una interpretazione autentica, anche attraverso una circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991 (energia recuperabile, risparmi di energia) che del provvedimento 6/92 (cogenerazione). (5-01876)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

VALPIANA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il signor Roberto Vinco di Verona gestiva da qualche anno un ristorante in Ecuador, dove abitualmente risiedeva;

nella notte tra il 27 e 28 ottobre è stato aggredito a pochi metri da casa, in Baños (Tungurahua);

ricoverato con urgenza nella clinica Tungurahua di Ambato, è stato operato per trauma cranico e fratture multiple alla testa la mattina del 28 ottobre;

è deceduto domenica 29 ottobre alle 7,30 senza riprendere conoscenza;

il 30 ottobre, alle 8,05, i fratelli Luca e Diego Vinco, in compagnia di amici, si sono recati presso l'ufficio Consolare italiano in Quito per comunicare l'avvenuta morte del fratello Roberto e sollecitare informazioni ed assistenza circa le pratiche e i documenti necessari per dichiarare la morte (sia in Italia che nel Paese) e per l'invio in Italia del corpo;

in quell'occasione i fratelli Vinco hanno sollecitato l'intervento del Consolato o dell'Ambasciata presso gli organi di polizia al fine di garantire un adeguato svolgimento delle indagini o comunque un'assistenza o un accompagnamento legale;

Luca Vinco è stato ricevuto in piedi in corridoio dalla signora Edda Ferrero che, informata dell'accaduto, si è limitata a consegnare la lista dei documenti necessari all'invio dei resti in Italia e a indicare un'impresa di pompe funebri (dichiarata di fiducia dal Consolato) alla quale rivolgersi per la preparazione del corpo di Roberto per l'invio in Italia e lo svolgimento della pratica, dando inoltre una indicazione del costo, 6000 dollari circa;

i fratelli Vinco hanno manifestato l'impossibilità di sostenere i costi indicati, manifestando inoltre la difficoltà di rimanere a Quito senza assistenza e senza risorse per poter seguire la pratica richiesta;

la signora Edda Ferrero ha risposto che il Consolato non era in grado né di assistere economicamente, né di anticipare — totalmente o in parte — le spese relative all'invio del defunto in Italia, né di collaborare durante la permanenza in Ecuador fino alla conclusione delle pratiche;

rispetto alla richiesta di assistenza per le indagini è stato ribadito che il Consolato non è in grado di sollecitare azioni giudiziarie o di polizia e che comunque un'eventuale richiesta non sortirebbe alcun effetto;

come soluzione alla mancanza di risorse economiche per l'invio della salma in Italia, il Consolato ha suggerito di effettuare dall'Italia un prepagamento alla Compagnia aerea incaricata o di effettuarlo al ritiro del corpo in Italia;

su sollecitazione della famiglia in Italia, il giorno 14 novembre l'interrogante ha telefonato all'ambasciata italiana a Quito, parlando con l'ambasciatore, al quale ha fatto presente la grave situazione economica e i problemi dei fratelli Vinco in seguito a un così tragico evento avvenuto in un paese straniero;

l'ambasciatore, dopo aver assicurato il suo interessamento, ha chiamato al telefono la funzionaria dell'ambasciata addetta al caso, signora Maria Gervaso;

la funzionaria, che ha affermato di aver frequentemente incontrato i fratelli Vinco, ha sostenuto di averli visti sereni e di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di collaborazione economica da parte loro;

in un successivo contatto, i familiari hanno invece confermato la disperata situazione economica affermando di aver inviato il giorno 13 novembre tramite la

Cassa di risparmio un bonifico di lire 5 milioni per permettere l'acquisto dei biglietti aerei per il rientro;

i fratelli Vinco, nel frattempo, a causa delle difficoltà economiche e burocratiche sono stati costretti a prendere la decisione di procedere alla cremazione del corpo del fratello Roberto per facilitare il reimpatrio e per sostenere minori costi;

tutti i costi, infatti (le spese ospedaliere, la documentazione, le pratiche, la collaborazione di un avvocato), sono stati coperti solo grazie all'aiuto economico e all'assistenza di amici del defunto Roberto;

in data 31 ottobre il consolato italiano ha negato una garanzia su un eventuale ritardo di pagamento all'impresa di pompe funebri —:

se sia al corrente dei fatti;

quali siano i compiti di assistenza dovuti da parte delle ambasciate italiane all'estero a cittadini italiani in difficoltà;

perché alla scrivente siano state date rassicurazioni non rispondenti al vero;

se ci sia stata richiesta da parte delle autorità italiane alle autorità equadoriane di intensificare le indagini;

come sia tutelata l'incolumità dei cittadini italiani all'estero;

come si intenda aiutare, almeno sul piano economico, questi nostri concittadini tanto provati sul piano degli affetti;

se ritenga giustificabile il comportamento di disinteresse dell'ambasciata italiana a Quito. (4-16174)

DOSI. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 2, capoverso 5-ter, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, dispone che, per le superfici superiori a 200 metri quadrati, gli operatori economici svolgenti attività commerciale, artigianale o di erogazione di servizi non

sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a condizione che presentino annualmente al comune apposita dichiarazione attestante che i rifiuti vengono smaltiti a proprie spese;

il comune di Valle Lomellina ha evidenziato che, ai sensi del regolamento comunale esecutivo approvato in data 15 settembre 1994, con delibera n. 75, ai fini della tassazione, i rifiuti speciali assimilati di attività commerciali, artigianali e servizi sono stati equiparati agli urbani e come tali soggetti alla tassazione comunale in quanto il decreto-legge che ha disposto l'esonero dall'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti medesimi, non essendo stato convertito in legge, non è applicabile;

l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che « quando in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge » e che « i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione »;

l'espressione « provvedimenti provvisori con forza di legge » non può essere interpretata nel senso di negare alla decretazione d'urgenza il « valore di legge »;

il decreto-legge entra in vigore al momento della sua pubblicazione;

l'attività della pubblica amministrazione è regolata dal principio di legalità, in forza del quale essa si deve conformare alle disposizioni di legge perseguendo i fini da questa fissati nel conferimento dei relativi poteri ed esercitando le prerogative relative secondo le modalità determinate dalla legge stessa in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione pubblica (articolo 97 della Costituzione);

l'articolo 3 della Costituzione riconosce al principio di eguaglianza il ruolo di « principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttu-

ra » (Corte Costituzionale, sentenza n. 25 del 1966) e di « generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo » (Corte Costituzionale, sentenza n. 204 del 1982) assumendo l'immediata soggezione ad esso dell'attività amministrativa -:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire il rispetto da parte dell'amministrazione locale delle disposizioni legislative dettate dall'articolo 17, comma 2, capoverso 5-ter, del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, in materia di detassazione per i rifiuti speciali assimilati;

quali iniziative intendano svolgere affinché sia garantita l'effettività al principio generale di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle disposizioni sancite dal decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463.

(4-16175)

POLLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività;

i principi assunti sinora per attuare tale precetto sono stati improntati al prelievo a carico del cittadino, fondato:

a) sull'applicazione di imposte (sia erariali che locali), aventi il fine di effettuare prelievi sulle ricchezze e perciò sulla produzione del reddito;

b) sull'applicazione di tasse (sia esse erariali che locali) quali corrispettivi per servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

pur riconoscendo al potere centrale la necessità di ulteriori esazioni tributarie, ancorché accompagnate da un uso selettivo e conseguentemente da una diminuzione della spesa pubblica, onde far fronte alla

pressante situazione debitoria dello Stato e degli enti pubblici, non può sottacersi la necessità di un puntuale rispetto dei principi come sopra rammentati;

da anni viene applicata l'IVA sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile al punto che:

1) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del nord e centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del 9 per cento;

2) viene applicata l'aliquota del 19 per cento sui consumi promiscui (cucina e riscaldamento), mentre si dovrebbe, per i consumi relativi alla cottura degli alimenti, applicare l'aliquota del 9 per cento; tale discriminazione non viene fatta dalle aziende distributrici, mentre viene operata, invece, la divisione in sede d'imposta di consumo;

3) l'aliquota IVA (sia essa del 9 per cento che del 19 per cento) viene applicata non solo sul consumo effettivo del metano, ma anche sull'imposta di consumo e sulle varie addizionali, determinando in tal modo un prelievo fiscale su tributi erariali e locali, nonché configurando metodi incongruenti ed insostenibili alla luce dei principi che sinora hanno regolato i rapporti tributari tra cittadini e Stato -:

se non si ravvisi la necessità di addivenire ad una corretta ed omogenea applicazione dei tributi, siano essi locali che erariali, nel rispetto dei principi sanciti non solo dalla Costituzione ma anche dalle norme che hanno costituito da sempre i rapporti fiscali;

se non ritenga opportuno concedere la non applicazione dell'aliquota massima del 19 per cento nel periodo 15 aprile-15 ottobre di ogni anno ove l'uso del riscaldamento è inibito ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre 1991;

se il Ministro delle finanze non ritenga necessario procedere ad una applicazione omogenea dell'aliquota IVA sui consumi del metano in tutto il territorio

della Repubblica italiana e disponga di conseguenza affinché il direttore regionale per le entrate per il Piemonte, rappresentante del Ministero delle finanze, intervenga presso le aziende distributrici di gas metano, al fine di applicare correttamente la legge vigente in materia di tassazione IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi. (4-16176)

MANZONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il 4 agosto 1995 veniva siglato l'accordo con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il rinnovo del contratto del comparto scuola;

il testo dell'accordo veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995;

l'articolo 65 del testo dell'accordo prevede la estensione dei benefici economici al personale della scuola cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale —:

se non ritengano di dovere impartire disposizioni affinché al personale della scuola in quiescenza, che ne abbia diritto, vengano immediatamente corrisposti, così come avvenuto per il personale in servizio, gli aumenti economici previsti dal recente contratto, fatto salvo eventuale conguaglio, in considerazione anche della inflazione che ha colpito in modo particolare i pensionati. (4-16177)

GRECO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

sulla strada provinciale Arzano-Casandrino, in provincia di Napoli, si affacciano senza soluzioni di continuità edifici e parchi per civili abitazioni ed opifici industriali;

in alcune ore del giorno, ma soprattutto di notte, l'aria diventa irrespirabile e nauseabonda a causa di fumi presumibilmente emessi da tali opifici;

molti cittadini protestano e chiedono inutilmente conto del fenomeno e della sua pericolosità;

molti indicatori mostrano un notevole aumento delle malattie respiratorie e degli episodi di morte per cancro in tali zone —:

quali misure si intendano prendere per controllare attentamente l'operato di tali opifici, e per salvaguardare la salute ed il benessere dei cittadini. (4-16178)

BELLEI TRENTI, VALPIANA e CARAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'obiettore di coscienza Amura Salvatore ha presentato domanda di trasferimento dal comune di Lentate sul Seveso — presso cui svolge attualmente il servizio civile — al progetto giovani del comune di Milano in data 5 luglio 1995;

codesto Ministero ha adottato, in data 23 ottobre 1995, il provvedimento di trasferimento, dal 27 novembre 1995, presso l'Ispettorica Salesiana Lombardo-Emiliana che ha sedi distaccate su tutto il territorio della Lombardia e dell'Emilia;

l'obiettore Amura Salvatore è stato eletto consigliere del comune di Pieve Emanuele (provincia di Milano); ricopre l'incarico di capogruppo di Rifondazione comunista, è membro delle Commissioni consiliari Affari istituzionali, Commercio, Attività produttive e turistiche;

la richiesta di trasferimento all'Ente comune di Milano è motivata dalla necessità di poter svolgere appieno la sua funzione di consigliere comunale —:

se non ritenga opportuno rivedere l'assegnazione alla Ispettorica salesiana Lombardo-Emiliana ed accogliere la richiesta di trasferimento presso il comune di Milano. (4-16179)

SODA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Per sapere - premesso che:

numerosi operatori commerciali versano in grave stato di difficoltà a seguito della mancata effettiva erogazione dei contributi di cui alla legge n. 517 del 1975;

con il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 274, è stato affidato al Comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 l'approvazione delle domande di ammissione al credito agevolato al commercio « secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale »;

gli operatori commerciali sono ora sollecitati dagli istituti di credito a saldare i debiti contratti, pena l'avvio delle procedure fallimentari;

in questo momento sarebbero in fase di liquidazione i contributi « concessi » nel lontano 1989;

non risulta peraltro che il Ministero, per le liquidazioni mano a mano operate, dia comunicazione formale alle banche per consentire la sospensione delle procedure, già avviate, di richiesta agli operatori di rientro dei mutui già concessi -:

a) quali contributi (con particolare riguardo all'epoca delle domande) siano attualmente in corso di liquidazione;

b) se le liquidazioni operate vengano comunicate tempestivamente alle banche che hanno concesso i mutui;

c) quali iniziative intenda assumere per una rapida erogazione dei fondi concessi. (4-16180)

PASETTO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso:

che da numerosi cittadini italiani che hanno propri parenti detenuti all'estero, o che comunque hanno problemi con le autorità giudiziarie straniere, magari in qua-

lità di persone offese da reati, giungono all'interrogante notizie allarmanti circa la disattenzione e la noncuranza con la quale le sedi consolari e le ambasciate italiane nei paesi interessati seguono la sorte dei nostri connazionali;

che in particolare viene segnalata all'interrogante il caso dell'ambasciata italiana di Quito, in Ecuador, che dovendosi occupare del caso del signor Roberto Vinco, veronese, gestore di un ristorante, assassinato a fine ottobre, non fornisce alcuna indicazione utile ai familiari dell'assassinato;

che in relazione al caso del nostro connazionale Augusto Salgarello, di Legnago, arrestato nel gennaio 1995, l'ambasciata di Bogotà, in Colombia, dopo una iniziale disponibilità oggi non fornisce più alcuna notizia, nè ai familiari interessati nè ai giornalisti che chiedono informazioni;

che l'ufficio esistente presso il Ministro degli affari esteri che dovrebbe essere preposto a seguire questo tipo di rapporti risulta avere pochissime informazioni e non essere in grado di curare alcun collegamento -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di verificare la funzionalità delle nostre Ambasciate ai nostri Consolati all'estero, e ciò in via continuativa;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli uffici centrali affinché raggiungano livelli di efficienza tali che permettano agli italiani che hanno propri familiari all'estero di avere notizie, rapide, certe ed esaustive, circa la sorte dei loro congiunti. (4-16181)

PASETTO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso:

che il servizio fitopatologico per lo sdoganamento delle merci, sia d'informazione che per esportazione, è un servizio estremamente importante onde prevenire qualsiasi tipo di circolazione di malattie;

che la città di Verona è dotata di servizi intermodali di circolazione delle merci di importanza europea, fatto che pone la città veneta all'attenzione europea e mondiale sotto tale profilo;

che pertanto è estremamente importante che i punti nodali di tale circolazione siano dotati di un Servizio fitopatologico all'altezza degli standard europei;

che, in particolare, esiste a Verona il cosiddetto « Quadrante Europa », interporto di livello europeo, punto di interscambio ruota-rotai, collegato all'aeroporto Valerio Catullo limitrofo al Quadrante Europa stesso;

che tale centro fondamentale di interscambio è privo di un Servizio fitopatologico che dovrebbe essere collocato, a giudizio dell'interrogante, presso la dogana di Verona che ha i propri uffici presso detto interporto e presso lo scalo ferroviario intermodale esistente in esso -;

se non intenda provvedere immediatamente a disporre tutti gli atti necessari affinché venga dato modo di realizzare presso il Quadrante Europa di Verona un Servizio fitopatologico per lo sdoganamento in importazione ed esportazione delle merci, collocando lo stesso presso la dogana di Verona - interporto e scalo ferroviario intermodale. (4-16182)

CASCIO, MASSIDDA, CONTE, CARLESIMO, BROGLIA, LAVAGNINI, COVA, FERRARA, FONNESU, LATRONICO, LEONARDELLI, INNOCENZI, DEVICIENTI, CHERIO, COLOMBINI, MICCICHÈ, NUVOLI, OBERTI e ODORIZZI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

a tutti i medici italiani è pervenuta, in questi mesi, la cosiddetta proposta di concordato fiscale, in cui, sulla base di calcoli determinati, si chiede al singolo professionista una tassazione Irpef riferita agli anni precedenti;

in caso di non adesione al concordato si prospetta nei confronti dei suddetti professionisti una verifica fiscale;

la posizione dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale è a dire a poco paradossale, in quanto questi professionisti offrono le loro prestazioni in regime di convenzione ed in cambio di una retribuzione concordata in sede nazionale con appositi accordi collettivi, non ricevendo alcun pagamento dai clienti assistiti, ma un compenso forfettario che viene sottoposto a ritenuta d'acconto come qualsiasi altro dipendente delle ASSLL (ex USSLL);

è quindi, impossibile, per le ragioni sopra esposte, evadere il fisco relativamente a questa quota di reddito che, tra l'altro, rappresenta l'unica fonte di guadagno;

la proposta di concordato fiscale, basata su calcoli di presunta evasione, mortifica e squalifica l'intera categoria dei medici -;

quali siano le ragioni che hanno spinto il Governo ad inviare ai medici la proposta di concordato, basando i parametri di calcolo sul reddito derivante dal compenso forfettario;

se sia legittimo proporre il concordato sui redditi sopra accennati anziché prendere come riferimento gli introiti derivanti da attività, nel caso vi fossero, libero professionali. (4-16183)

BATTAFARANO e BONITO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il Ministero di grazia e giustizia da molti anni si avvale di personale precario per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

tale personale precario sostituisce il personale carente di IV e V livello;

in data 28 aprile 1989 è stato bandito un concorso pubblico per dattilografi di IV livello riservato a coloro che avevano prestato servizio negli uffici giudiziari in qua-

lità di dattilografo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 e dell'articolo 7 della legge n. 162 del 1985;

in seguito a tale concorso è stata assunta soltanto una parte del personale precario di cui innanzi, mentre i restanti idonei sono stati utilizzati per assunzioni trimestrali;

la graduatoria concorsuale è tuttora utilizzabile e, nonostante le note carenze di organico, non viene considerata;

in forza inoltre del decreto-legge n. 364 del 1993 convertito dalla legge n. 458 del 15 novembre 1993, il Ministero di grazia e giustizia ha proceduto ad assunzioni a tempo determinato per l'espletamento di mansioni appartenenti al V livello professionale utilizzando, ancora, il personale precario -:

se non ritenga opportuno e necessario:

a) procedere alla copertura delle rilevanti carenze di personale previsto per il IV livello professionale attraverso l'utilizzazione della graduatoria dei dattilogrifi idonei, di cui al bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 12 del 30 giugno 1990 pubblicato il 28 luglio 1990;

b) procedere alla copertura delle rilevanti carenze di personale inquadrato per il V livello professionale, attraverso il bando di un concorso per titoli riservato a quanti abbiano prestato servizio nell'amministrazione di grazia e giustizia;

c) impedire la dispersione, attraverso quanto proposto sub a) e sub b), del bagaglio notevole di esperienza e professionalità che il personale precario di cui in premessa ha acquisito collaborando da oltre 15 anni al lavoro degli operatori giudiziari. (4-16184)

DORIGO, MICHIELON, CAVALIERE, PAISSAN, DANIELI, BOLOGNESI, DE ANGELIS e GIULIETTI. - Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:

il recente risultato dei *referendum* abrogativi su parte degli articoli 19 e 26 della legge n. 300 del 1970, di fatto abolisce le norme di riconoscimento della « maggiore rappresentatività alle organizzazioni sindacali confederali, rimandando evidentemente a successiva legislazione la definizione di una nuova regolamentazione applicativa, che precisi l'indirizzo del nuovo testo della stessa legge n. 300 del 1970;

tale risultato, in ogni modo, non può che essere inteso, nel rispetto della esplicita volontà espressa con il voto popolare, come volto a eliminare posizioni di monopolio o privilegio nell'esercizio dei diritti sindacali da parte di qualsiasi organizzazione, per rafforzare il principio di equità ed eguaglianza tra tutti i soggetti rappresentativi;

in questo senso, lo stesso giudice del lavoro della pretura di Monza, ha nei giorni scorsi condannato l'azienda Candy Spa per attività antisindacale, proprio censurando il fatto che tale società aveva voluto interpretare l'esito del *referendum* sulla legge n. 300 del 1970, come licenza per disconoscere l'esercizio dei diritti sindacali alla FLMU, in quanto, pur essendosi questa regolarmente costituita ai sensi della precedente legge, oggi non risultava in possesso dei nuovi requisiti richiesti, cioè il risultare « firmataria dei contratti collettivi applicati nell'azienda »;

il giudice del lavoro di Monza, invece, richiamando le ripetute pronunce della Corte costituzionale, ha ribadito il principio della irretroattività della legge, che fa salve tutte le rappresentanze sindacali aziendali costituite in rispetto delle normative allora vigenti, precedentemente al risultato referendario;

nonostante le ragioni giuridiche e costituzionali sopra descritte, l'azienda municipalizzata di Venezia AMAV (Azienda Multiservizi Ambientali Veneziana), si sta ancora distinguendo in atteggiamenti an-

tisindacali e discriminatori verso la Flaica Uniti CUB, nonostante tali atti siano stati censurati dal giudice del lavoro della pretura di Venezia che, con sentenza del 31 maggio 1995, ha confermato come legittima la costituzione in RSA di detta organizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970;

in spregio ad ogni rispetto per il diritto e la legalità, l'AMAV ha in questi giorni scatenato una pesante offensiva volta a stravolgere il senso del voto referendario, per colpire pesantemente l'agibilità democratica delle rappresentanze sindacali: un primo eclatante esempio si è avuto con la pretesa di interdire, con lettera intimidatoria dell'avvocata aziendale signorina Marinoni del 7 novembre 1995, l'uso dei locali della RSA ai rappresentanti della Flaica Uniti CUB;

il secondo atto di illegale discriminazione, compiuto con la lettera raccomandata del 13 novembre 1995, consiste nella comunicazione dell'AMAV alla Flaica Uniti CUB che « ...in considerazione tra l'altro (e di cos'altro?!) dell'esito del referendum abrogativo, in AMAV nessuna Vostra RSA potrà avere giuridico e legittimo riconoscimento, con ogni conseguenza relativa »;

tale assurda comunicazione risulta essere firmata dal signor Sulfanelli, responsabile aziendale che si è già reso ripetutamente protagonista di atti discriminatori ed antisindacali, già censurati dal giudice del lavoro di Venezia —:

se il Ministro non intenda disporre un urgente intervento degli enti competenti da lui dipendenti, al fine di imporre il ripristino della legalità e del rispetto dei diritti sindacali e costituzionali all'AMAV di Venezia;

se non ritenga di dover emanare un chiaro e preciso provvedimento che confermi, in attesa della conclusione dell'azione legislativa del Parlamento, la inequivoca interpretazione in merito alla sussistenza, alla luce delle modifiche referendarie sulla legge n. 300 del 1970, dei diritti sindacali acquisiti. (4-16185)

BURANI PROCACCINI, CONTE, MASTRANGELI, MEALLI, FUSCAGNI, MOIOLI VIGANÒ, PRESTIGIACOMO, CACCAVALE, COLLI e GALLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

dalla bozza di decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del corso di laurea in Scienze della formazione primaria distribuita in ambienti ministeriali nello scorso mese di agosto 95, dal quale si evince che: « il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è collocato nella Facoltà di Scienze della formazione » e che « per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le Facoltà presso cui le competenze sono disponibili » —:

i criteri con cui nel piano triennale di sviluppo dell'università 1994/1996 sia previsto dall'articolo 8 l'attivazione del corso suddetto solamente presso le università di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Cagliari senza che ogni ateneo, sia libero sia statale, in grado di dimostrare adeguate strutture e competenze possa a sua volta istituire il corso di laurea predetto;

se non ritenga di dover rivedere il piano triennale di sviluppo per l'università prevedendo la qualità ove ne ricorrano le condizioni, di istituire il corso di laurea in Scienze della Formazione anche in considerazione delle gravi carenze formative negli insegnanti e di prevedere che ogni regione possa avere tali corsi in più sedi, universitarie sia libere che statali, onde prevenire strettoie pretestuose da parte di alcune regioni che intendano privilegiare questa o quella università ed impedire a nuove libere istituzioni universitarie di poter sorgere per rispondere alle crescenti esigenze degli studenti. (4-16186)

LENTI, NARDINI, SAIA, GALDELLI e COCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

molte leggi si sono occupate del problema degli invalidi civili equiparando il

trattamento economico a quello degli invalidi di guerra;

tra queste il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834, specificatamente nella tabella E che prevede in aggiunta l'assegno di superinvalidità, quando ne ricorrano le condizioni e le motivazioni;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, ha distinto la condizione fisica derivante « da cause naturali o traumatiche da quella derivante da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati »;

pur avendo tale legge carattere risarcitorio, ha dimenticato, ai fini dei benefici economici, di parificare il super-invalido civile a quello di guerra;

ha richiamato sì il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ma senza richiamare la tabella E in esso contenuta —:

se il Ministro non ritenga di dover integrare la legge n. 210 del 1992 citata, in virtù proprio dell'esistenza di precedenti leggi non abrogate e tuttora in vigore, peraltro richiamate nel testo stesso, come la n. 834 del 1981. (4-16187)

SAIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

nelle precedenti interrogazioni n. 4-01136 del 2 giugno 1994, n. 4-05540 del 21 novembre 1994, alle quali è stata data una risposta parziale, da parte del Governo, e nelle interrogazioni n. 4-07440 del 14 febbraio 1995 e 4-09638 del 2 maggio 1995 e nell'interpellanza n. 2-00570, rimasta ancora senza risposta, si chiedevano notizie circa le motivazioni per le quali, a distanza di oltre 3 anni, non si avviano i lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Tavo al chilometro 15+180 della SS 151, crollato in seguito all'alluvione del mese di aprile 1992 e circa la spesa che l'ANAS sostiene per l'affitto di un ponte in legno provvisorio che, tra l'altro, non garantisce un

traffico adeguato sulla predetta strada statale, molto importante per i collegamenti tra l'entroterra Vestino e la costa;

più in particolare va precisato che nelle due risposte pervenute alle prime due interrogazioni non risultano chiariti tre punti fondamentali e cioè:

- 1) perché vi sono tanti ritardi;
- 2) quando saranno avviati i lavori;
- 3) quanto sta spendendo l'ANAS (e quanto ha speso fino ad oggi) per l'affitto del ponte in legno sistemato provvisoriamente sul Tavo per assicurare un minimo di viabilità sulla SS 151;

tali notizie, non essendovi stata risposta da parte del Governo alle altre due interrogazioni e all'interpellanza, non sono state date neanche in data successiva;

la mancanza di chiare risposte non consente di avere alcuna notizia certa circa il ripristino di una condizione accettabile della viabilità sulla SS 151 con conseguenti disagi e gravi danni di ogni tipo alle popolazioni di Penne, Loreto Aprutino e degli altri comuni dell'area Vestina, soprattutto per quanto riguarda l'inizio dei lavori di ricostruzione del ponte ed il completamento degli stessi;

inoltre la persistente mancanza di notizie certe circa il costo del canone che viene pagato per l'affitto del ponte precario lascia spazio a voci ed illazioni circa l'entità, che si dice elevatissima, di tale canone, tanto che si ventila addirittura l'ipotesi che, con la cifra finora spesa per l'affitto, sarebbe stato ampiamente ricostruito (e forse più di una volta), il ponte definitivo sul Tavo;

non può sfuggire al Governo il significato, l'importanza e la necessità, per esigenza di trasparenza che venga data pronta risposta ai quesiti posti ripetutamente dall'interrogante —:

quali notizie abbia il Governo circa i motivi per cui continua a ritardare l'avvio

dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Tavo, per ripristinare la normale viabilità sulla SS 151;

quando si preveda che inizieranno e termineranno i suddetti lavori;

quale sia l'importo complessivo previsto dei lavori di ricostruzione del suddetto ponte;

quale spesa abbia sostenuto sino ad oggi l'ANAS per l'affitto del ponte in legno provvisorio sistemato sul Tavo e quanto sta spendendo giornalmente per il canone d'affitto dello stesso. (4-16188)

ANTONIO RIZZO e VINCENZO BASILE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la medicina di famiglia è il pilastro di un sistema sanità senza il quale tutto si sgretola;

i medici di famiglia assicurano con circa 60.000 studi e con una spesa complessiva per la medicina di base di 5.500 miliardi l'assistenza su tutto il territorio nazionale;

allo stato continua il tormentato *iter* per ottenere il rinnovo del contratto scaduto ormai da circa 5 anni;

si avvicendano ormai da mesi gli incontri tra sindacati medici, delegazioni regionali, Ministero del tesoro, Ministero della sanità, per porre la parola fine a questo tormentato *iter* —:

per quali motivi non si voglia dare ai medici di famiglia un riconoscimento sociale, normativo ed economico, che di diritto gli spetterebbe specialmente in un momento storico di razionalizzazione della sanità tutta, riconoscendo agli operatori sanitari il merito di una sempre più qualificata assistenza a fronte di una spesa tra le più basse d'Europa;

per quali motivazioni il Ministro del tesoro si sia reso non disponibile di fronte

alle richieste sacrosante della categoria medici di famiglia che non hanno preteso altro che il riconoscimento dei propri diritti. (4-16189)

TRAPANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è all'attenzione del Governo la situazione di grave disagio economico ed operativo della compagnia di bandiera Alitalia;

si è dinanzi ad una crisi generalizzata sul piano internazionale, che a sua volta spinge le compagnie aeree a ristrutturarsi;

si verifica una situazione anomala, soprattutto se rapportata all'aumento del numero dei passeggeri che usufruiscono dell'aereo;

tale stato di fatto comporta, per la nostra compagnia aerea, una profonda ristrutturazione, il prepensionamento per numerosi suoi dipendenti, il taglio non del tutto oculato di numerosi voli su linee di particolare interesse turistico, a fronte di una situazione non certo del tutto chiara e limpida per quanto attiene al rinnovo contrattuale dei piloti —:

se risponda al vero che nell'approntamento dei programmi dei voli per la nuova stagione estiva, siano stati soppressi o ridimensionati i collegamenti da Trapani e Palermo per gli scali di Pantelleria e Lampedusa con grave pregiudizio per l'economia turistica di queste due isole;

quali siano stati i criteri di valutazione nel ridisegnare i programmi dei voli e se non si ritenga assolutamente necessario rivedere tale illogica ed ingiusta decisione. (4-16190)

DEVECCHI, ROSCIA, PROVERA, GILBERTI, FORMENTI, ZENONI, GIBELLI, GRATICOLA, MICHIELON, FONTAN, ANGHINONI e GHIROLDI. — *Ai Ministri della*

sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) ha assunto, e il fenomeno continua, aspetti drammatici data la difficoltà di procedere, da parte delle amministrazioni comunali, al conferimento verso i luoghi preposti;

decine di comuni della provincia di Bergamo, stante la situazione di cui sopra, sono costretti ad accumulare nell'ambito del proprio territorio i RSU;

lo stoccaggio di rifiuti putrescibili in grande quantità e per lungo tempo, potrebbe generare una situazione di pericolo per la salute pubblica con immaginabili conseguenze —:

se i Ministri non ritengano opportuno considerare questa situazione come « emergenza sanitaria e ambientale » e disporre pertanto gli opportuni provvedimenti affinché si proceda immediatamente allo sgombero e conseguente conferimento ai siti di destinazione del materiale attualmente in giacenza. (4-16191)

LA GRUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i signori Di Benedetto Giulio e Meli Rosario, già dipendenti civili dell'Army and Air Force Exchange Service (AAFES), base esercito USA di Vicenza, organismo militare della Comunità Atlantica con sede di lavoro in Comiso (Ragusa), sono stati licenziati il 3 settembre 1991 per chiusura della base militare esercito USA-NATO di Comiso con conseguente chiusura dell'installazione AAFES;

i predetti lavoratori, ai sensi della legge 9 marzo 1972, n. 98, e successive modifiche, hanno chiesto l'inquadramento nelle categorie non di ruolo dello Stato;

l'apposita commissione istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri, con delibera del 20 febbraio 1992, ha definito la posizione dei predetti lavoratori negando l'invocato inquadramento,

con riferimento ad un procedimento penale per furto ai danni dell'Amministrazione militare americana instaurato nei confronti degli stessi;

successivamente, il Di Benedetto ed il Meli hanno reiterato l'istanza di inquadramento nelle categorie non di ruolo dello Stato corredandola della copia della sentenza del pretore di Comiso del 2 dicembre 1993, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 1994, con la quale i predetti sono stati assolti dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto;

la prefettura di Ragusa con lettera del 7 settembre 1995 ha comunicato ai due lavoratori che la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disatteso la loro ultima istanza del 15 maggio 1995 non avendo la commissione medesima altri provvedimenti da adottare dopo la delibera del 20 febbraio 1995;

la decisione anzidetta appare ingiusta in quanto non ha tenuto in alcuna considerazione l'assoluzione dei due lavoratori dal reato ad essi contestato —:

quali siano i criteri seguiti dalla commissione e la motivazione adottata per negare agli ex dipendenti civili della base NATO di Comiso Di Benedetto e Meli il chiesto inquadramento e se non ritenga opportuno che la commissione riprenda in esame la posizione degli stessi alla luce della sentenza assolutoria prodotta.

(4-16192)

COLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

con riferimento alle massive assunzioni di invalidi civili nelle pubbliche amministrazioni:

1) il numero complessivo e i nominativi degli assunti, quali invalidi civili, tra il 1983 ed il 1993 presso l'amministrazione dell'interno quali impiegati civili e destinati come prima sede presso la prefettura e la questura di Salerno o comunque da queste sedi transitati prima di essere tra-

sferiti presso la prefettura o questura di Avellino, Benevento, Caserta o Napoli;

2) il numero complessivo ed i nominativi di coloro i quali furono assunti e destinati presso le questure e prefetture di Avellino e Benevento. (4-16193)

MARTINAT. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

il lotto « zero » della variante alla strada statale n. 80 in provincia di Teramo costituisce il collegamento diretto della città di Teramo con il raccordo autostradale alla A/24, realizzando anche una funzione di tangenziale esterna alla città;

tale intervento realizzativo è stato oggetto di appalto affidato ad una impresa che ha proceduto ad una prima, ma limitata parte dei lavori, attivando però regolarmente i vincoli contrattuali tra le parti;

il progetto di tale lotto presenta in fase procedurale alcune perplessità riguardanti la fase istruttoria, per alcuni aspetti idraulici ed ambientali sollevati oltre che da una parte della cittadinanza, anche dal Ministero per i beni culturali ed ambientali;

detta situazione di incertezza ha provocato la sospensione dei lavori nel 1992;

è in corso in questi giorni da parte dell'amministrazione comunale di Teramo l'iniziativa di procedere ad una rivisitazione del progetto di appalto per adeguarlo alle esigenze ambientali e tecniche in precedenza enunciate -:

quale sia il livello delle progettazioni assunte a base d'appalto sia dal punto di vista tecnico che ambientale e lo stato dell'*iter* di approvazione del progetto all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto stesso;

se esistano delle inadempienze procedurali nella fase istruttoria del progetto;

quali siano gli uffici e i servizi responsabili di tali inadempienze;

quali siano i vincoli contrattuali nei riguardi dell'impresa aggiudicataria e gli

oneri finanziari conseguenti per l'ente a seguito di tale situazione in termini di « riserve », « danni », « interessi » e quant'altro;

quali siano le motivazioni per le quali l'amministratore, responsabile operativo unico dall'aprile 1994, non abbia proceduto alla scissione del contratto, assumendo gli oneri conseguenti a tale provvedimento, evitando una situazione di indubbia maggiore gravità finanziaria per l'ente, peraltro in fase di progressivo e crescente aggravamento già solo in termini di interessi maturati a favore dell'impresa;

quali siano le ragioni della mancanza di una qualsiasi altra iniziativa da parte dell'amministratore mirata ad una qualsiasi soluzione risolutiva della grave e prolungata vicenda. (4-16194)

MARTINAT. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

lo svincolo tra l'autostrada A/14 e la strada statale n. 259 è ubicato in prossimità della località di Martinsicuro e di Alba Adriatica, a servizio pertanto del litorale adriatico sulla tratta teramana;

le opere connesse a tale svincolo, iniziate nel 1988, per la parte di competenza ANAS sono pressoché ultimate, mancando l'intervento relativo alle sole pavimentazioni;

tale situazione si sta prolungando da oltre tre anni, con un indubbio danno per l'intera comunità locale sia dal punto di vista turistico che industriale, essendo la « val Vibrata » una importante localizzazione industriale della provincia di Teramo;

la società Autostrade SpA, che riveste il ruolo di concessionaria da parte dell'ANAS, deve provvedere alla riscossione dei pedaggi ed ai relativi impianti, anch'essa da oltre tre anni;

le amministrazioni locali e provinciali tutte hanno sollecitato da anni il comple-

tamento dell'intervento, per l'indubbia valenza sull'economia -;

quale sia l'entità dei lavori mancanti alla funzionalità dello svincolo da parte dell'ANAS e della società Autostrade SpA;

quali siano i tempi necessari all'ultimazione dei lavori per ciascuna delle due parti;

quali siano le ragioni della mancanza a tutt'oggi da parte dell'amministratore dell'ANAS, operativo dall'aprile 1994, di un qualsiasi fattivo provvedimento atto a risolvere l'annosa situazione richiedente limitatissimi impegni finanziari per l'ANAS, già previsti nelle annualità pregresse.

(4-16195)

MARTINAT e GIULIO CONTI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

è necessario che l'ANAS dia priorità a tutti quegli interventi destinati a consentire l'utilizzazione di realizzazioni complete ma non funzionali;

tali interventi consentono di conseguire il migliore risultato ai fini della redditività dell'investimento, permettendo di utilizzare risorse finanziarie già investite dallo Stato;

nel caso della regione Marche e della provincia di Ascoli Piceno poi, tali interventi presentano particolare valore ai fini dello sviluppo dell'economia locale -;

quali siano le motivazioni della totale inutilizzazione di un investimento di oltre 40 miliardi, già eseguito ed ultimato da oltre due anni, riguardante la variante alla strada statale n. 78 « Picena » - Il lotto, I stralcio, comprendente peraltro una importante opera d'arte quale la galleria di « Croce Casale » di oltre 1.200 metri di lunghezza -;

quali siano le motivazioni della mancata realizzazione di opere, anche solo provvisorie per consentire l'utilizzo di tale infrastruttura;

quali siano le cause dello stato di completo abbandono dei manufatti realizzati, con conseguenti gravi condizioni di degrado progressivo delle opere già ultimate;

quali siano le motivazioni del mancato inizio dei lavori del II stralcio, II lotto della variante alla strada statale n. 78 « Picena », già oggetto di appalto nel 1993, adiacente al I stralcio del II lotto già citato;

quali siano gli oneri economici e finanziari a carico dell'ente per la ritardata consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria del II stralcio del II lotto già citato;

quali siano le ragioni, nonostante il tempo trascorso e le caratteristiche di totale discrezionalità dell'incarico « straordinario » in precedenza conferito all'amministratore ANAS, prolungatosi per oltre sedici mesi, dall'aprile 1994 al settembre 1995, della mancanza di iniziative da parte dell'amministratore suddetto per risolvere le suddette situazioni. (4-16196)

CECCONI, ZACCHEO, EPIFANI, OZZA, MARENCO, ALEMANNI, OBERTI, PERALE, SCALISI, PIZALIS, DELL'UTRI, ALOI, MARIANO, TRINGALI, DEL PRETE, BIZZARRI, MARINO BUCCELLATO, MASTRANGELO, ODORIZZI, VENEZIA, MITOLO, BRACCI, CARDIELLO, COLOSIMO, VASCON, POLI BORTONE, CUSCUNÀ e MANZONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

su il *Giornale* del 19 novembre ultimo scorso è riportata un'intervista al segretario generale della FILPT-CGIL Carmelo Romeo, nella quale si riferisce che « dal 1981 i concorsi per l'assunzione di autisti, commessi e operai specializzati presso il Ministero delle poste venivano truccati con il meccanismo delle raccomandazioni presentate e da organizzazioni di categorie, da dirigenti, da politici e da esponenti della Chiesa » e che il sistema truffaldino, secondo il quale i candidati favoriti dovevano

sborsare, per ottenere illecite assunzioni somme oscillanti da 5 a 15 milioni, si era interrotto solo con l'esplosione degli scandali di tangentopoli;

secondo il segretario della FILPT-CGIL, nel 1993 sarebbero emerse le prime serie irregolarità in occasione di concorsi compartimentali, organizzati cioè a livello nazionale e articolati localmente, regione per regione;

proseguendo nell'intervista, il segretario generale afferma: « Per quanto riguarda il sindacato, è dall'83 che conduciamo battaglie per la trasparenza. Ma non abbiamo mai trovato ascolto, le nostre denunce all'autorità giudiziaria si sono sempre chiuse con un nulla di fatto, così anche quelle ai servizi ispettivi dell'amministrazione postale »;

i fatti denunciati nell'intervista, anche alla luce di situazioni illegali che stanno emergendo in continuazione e nelle quali è costante presenza quotidiana nelle cronache giornalistiche, hanno una enorme rilevanza sociale sia per la vastità del fenomeno truffaldino che per la sistematicità dei meccanismi illeciti messi in atto -;

se i fatti riportati rispondano al vero;

nell'ipotesi che i fatti rispondano al vero, se non si ritenga doveroso istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare che indaghi i fatti denunciati dal segretario generale della FILPT-CGIL;

ove risultasse che il segretario generale della FILPT-CGIL abbia interessato sin dal 1983 con denunce l'autorità giudiziaria e i servizi ispettivi dell'amministrazione postale, denunce che « si sono sempre chiuse con un nulla di fatto », se non si ritenga doveroso disporre doverose indagini ispettive e accertare se nel comportamento dell'autorità giudiziaria e dei servizi ispettivi dell'amministrazione postale non siano stati posti in essere omissioni dolose o colpose in atto d'ufficio. (4-16197)

VINCENZO BASILE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Quarto (NA) ha emesso il seguente comunicato stampa: « I lavori di metanizzazione che l'amministrazione ha approntato per assicurare il continuo e funzionante servizio di riscaldamento in tutti gli immobili di proprietà comunale e quindi nelle scuole, hanno subito un rallentamento a causa di atti di intimidazione di cui sono stati oggetto gli operai e tecnici della Napoletanagas. Nel denunciare la gravità dell'accaduto, che è stato notificato a tutte le forze politiche presenti nel CC, il sindaco, professor Ciraci chiede alla cittadinanza di tollerare pazientemente i conseguenti disagi che si ripercuoteranno sugli scolari e che non dipendono da cause imputabili all'amministrazione »;

la situazione dell'ordine pubblico a Quarto è allarmante ed è stata già denunciata dall'interrogante e richiesta la necessità di potenziare la presenza delle forze dell'ordine a Quarto con lettera inviata al Ministro dell'interno in data 23 ottobre 1995;

a tali richieste, inspiegabilmente, ed alla luce della presente denuncia del sindaco di Quarto, colpevolmente, non è stata data risposta e non si è intervenuti -;

se risulti che la procura della Repubblica di Napoli abbia aperto un'indagine su tali eventi criminosi;

se il Ministro dell'interno non ritenga di intervenire *ad horas* per aumentare il contingente delle forze dell'ordine a Quarto. (4-16198)

LEONARDELLI e GODINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da quanto si è appreso, anche tramite gli organi di informazione, il comitato per l'ordine e la sicurezza di Venezia ha deciso di togliere la scorta ai pubblici ministeri antimafia Antonio Fojadelli e Michele Dalla Costa;

la decisione è stata decisa nella riunione del comitato del 10 novembre scorso

ed è diventata operativa il 20 novembre, peraltro senza alcuna spiegazione ufficiale tanto da renderla oltremodo incomprensibile;

ciò appare come un possibile tentativo di delegittimare la direzione distrettuale antimafia di Venezia, soprattutto perché il servizio di scorta per i due magistrati veneziani era stato loro imposto in quanto ritenuto assolutamente necessario;

l'abolizione delle scorte per i due magistrati ha sollevato non solo dubbi e perplessità ma anche forti critiche, ultima delle quali è quella emersa a Padova in occasione dell'assemblea degli aderenti a « Libera: associazione, nomi e numeri contro le mafie » da parte del responsabile dell'osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, Enzo Guidotto, che ha annunciato l'invio di una lettera al Presidente della Repubblica Scalfaro e al Presidente del Consiglio Dini nella quale si chiede che sia « verificata la correttezza della presa di posizione del procuratore della Repubblica di Venezia » in quanto pare che quest'ultimo abbia spiegato la decisione del comitato di Venezia con la mancanza di pericolo per i due magistrati, motivando il fatto che altri giudici continuano ad avere la scorta solamente perché gli è stata assegnata dal comitato a Roma;

l'infiltrazione mafiosa in Veneto sembra essere ancora a livelli estremamente preoccupanti, tanto più che lo stesso Guidotto ricorda nella sua lettera le recenti rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia sulla presenza nel Veneto di gruppi criminali « assai più pericolosi di quelli ora sottoposti a misure di detenzione, intenzionati a compiere attentati contro magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine »;

secondo quanto affermato in un'intervista ad un organo di informazione veneziano dal magistrato Michele Dalla Costa il motivo della decisione di abolire le scorte « va ricercato nel fatto che con le nostre indagini stiamo toccando interessi che a qualcuno fa piacere che non vengano sfiorati »;

e ancora, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, Dalla Costa avrebbe affermato che « mi risulta che il comitato provinciale fosse stato informato dell'esistenza di situazioni di rischio segnalate direttamente anche da collaboratori di giustizia - »;

se siano al corrente dei fatti descritti;

quali siano le motivazioni che hanno indotto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Venezia ad assumere tale decisione;

quale sia oggi l'esatta situazione del fenomeno mafioso nel Veneto ed eventualmente quali sono le situazioni di rischio;

se risultino al Governo elementi per chiarire a cosa intendesse riferirsi Dalla Costa nel dire che le indagini avviate da lui e da Fojadelli stanno toccando « interessi che a qualcuno fa piacere che non vengano sfiorati » e quali iniziative intenda eventualmente assumere al riguardo. (4-16199)

POLLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

pur in presenza di indubbio interessamento da parte di alcuni gruppi nazionali ed esteri all'acquisizione della Viberti, prestigiosa azienda con sede in Nichelino (TO), anche la seconda asta fallimentare è andata deserta;

anche la GEPI, quale socio di un gruppo privato piemontese interessato all'acquisto dell'azienda, nonostante ripetute conferme di partecipazione alla gara d'asta si è inspiegabilmente defilata - »;

in quali forme ci si intenda attivare al fine di far rispettare gli impegni ripetutamente pronunciati e mai mantenuti dalla GEPI, allo scopo anche di realizzare, senza ulteriori ritardi, la vendita della Viberti e consentire altresì il rilancio produttivo dell'Azienda con un conseguente recupero delle circa 500 unità occupate. (4-16200)

DORIGO. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'appuntato della Guardia di finanza Paolo Milazzo, in servizio presso la tenenza di Chioggia fin dall'anno 1976, sempre qualificato come « eccellente » nelle note caratteristiche, impegnato da sempre prevalentemente in funzioni di polizia giudiziaria e di controllo sul territorio, è stato trasferito « d'urgenza », nel mese di agosto 1993, in modo improvviso e senza motivo, con la ragione ufficiale delle « cause di servizio »;

solo in seguito, l'appuntato Milazzo è venuto a sapere, da voci circolate nell'ambiente, che il suo trasferimento sarebbe stato richiesto e ottenuto, in modo mafioso, da Renzo Nordio, titolare della pasticceria di via Venturini 29 di Chioggia, che solo un mese prima, nel luglio 1993, aveva subito dall'appuntato Paolo Milazzo un verbale di contestazione per irregolarità fiscali;

infatti, dalle voci raccolte dall'appuntato Milazzo, e confermate da tre suoi colleghi di lavoro di cui qui si omettono i nominativi per ragioni di rispetto del segreto istruttorio, il Renzo Nordio si sarebbe vantato con conoscenti per aver fatto allontanare l'appuntato Milazzo, reo di avergli contestato irregolarità fiscali, dalla Guardia di finanza di Chioggia, in virtù di sue amicizie altolocate nei comandi del Corpo;

il 19 ottobre 1993 l'appuntato Milazzo presentava un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, descrivendo l'accaduto, citando date e nomi del commerciante e dei testimoni, profilando così l'esistenza di gravi reati;

l'appuntato Milazzo, trasferito al comando compagnia di Marghera (Ve), dipendente dalla 7ma regione Guardia di finanza, non ha più avuto, per più di un anno, alcuna notizia da parte dell'autorità giudiziaria interessata, ed ha presentato formale sollecito con lettera del 1° settembre 1994 alla procura di Venezia;

il 21 ottobre 1994, continuando a non vedere risultati, Milazzo chiedeva formalmente riscontro del suo esposto all'Ufficio registro generale della procura della Repubblica di Venezia, la quale informava che il fascicolo (n. 1273/RG 93/N) era ancora pendente ed assegnato al procuratore capo dottor Vitaliano Fortunati;

continuando a non vedere alcun risultato, il 16 dicembre 1994, l'appuntato Milazzo presentava al G.I.P. formale richiesta, ai sensi degli articoli 116 e 121 del C.P.P., di poter prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo dell'inchiesta, che appariva assolutamente immobile, e di essere informato dell'eventuale archiviazione;

nel frattempo l'appuntato Milazzo, avendo maturato un grave stato di stress psicofisico a seguito dell'accumularsi di frustrazioni causate dalla totale assenza di risposte alle sue domande di verità e giustizia, aveva chiesto ed ottenuto di essere collocato in congedo « a domanda » dal servizio dal 27 dicembre 1994;

il 4 gennaio 1995, l'appuntato Paolo Milazzo presentava al Comando legione della Guardia di finanza regolare richiesta (ai sensi della legge n. 241 del 1990 e decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352), di accesso ai documenti amministrativi riguardanti il suo trasferimento, per conoscere i presunti motivi, a lui mai chiariti dal Comando del corpo, del suo trasferimento;

il 19 gennaio 1995 il comandante della 7ma legione della Guardia di Finanza, colonnello Franco Manucci, rispondeva rigettando la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, con il motivo che sarebbero assenti le « ... norme regolamentari necessarie per dare completa attuazione alla disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ... »;

finalmente, il 24 gennaio 1995, l'appuntato Milazzo è stato convocato per essere sentito in merito al suo esposto dalla autorità giudiziaria: ma a conferma del-

l'incredibile comportamento del procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Vitaliano Fortunati, titolare dell'inchiesta, quest'ultimo conferiva incarico di polizia giudiziaria, ai fini dell'audizione del denunciante a due militari del comando 1^a compagnia della 7ma legione Guardia di finanza di Venezia, ossia a membri dello stesso ente da cui sarebbero stati originati i reati ipotizzati nell'inchiesta;

ovviamente, l'appuntato Paolo Milazzo, presentatosi ai colleghi, ha rifiutato qualsiasi dichiarazione, evidenziando l'assurda prospettiva di dover precisare delle accuse verso un comando militare da cui risultavano gerarchicamente dipendenti gli stessi agenti di polizia giudiziaria verbalizzanti;

dopo tale episodio, l'appuntato non ha più avuto alcuna richiesta né riscontro di attività istruttoria compiuta, anche se risulterebbe che il madornale errore di cui sopra sarebbe stato corretto dal giudice procedente conferendo un nuovo incarico di polizia giudiziaria, per le indagini sull'esposto di Milazzo, a personale di altro corpo di polizia;

il 5 gigno 1995, dopo quasi due anni di silenzio sul suo esposto, l'appuntato Milazzo ha presentato nuova formale richiesta, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, di poter prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo dell'inchiesta da lui originata, senza avere, a tutt'oggi ricevuto alcuna risposta;

l'interrogante ha già avuto ripetute e tristi occasioni, nel passato, per denunciare, con atti di sindacato ispettivo, comportamenti omissivi nell'esercizio dell'azione penale da parte del procuratore capo della Repubblica di Venezia, dottor Fortunati, ma ritiene che l'episodio sopra descritto rappresenti un limite di decenza e legalità che non può essere ulteriormente valicato -;

se il Ministro non ritenga di dover aprire una urgente inchiesta per verificare

la correttezza amministrativa del trasferimento dell'appuntato Milazzo dalla tenenza della Guardia di finanza di Chioggia;

se non ritenga di dover emanare al più presto normative regolamentari finalizzate a dare completa attuazione alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, sollecitando nel frattempo, in modo tempestivo, gli enti ed il personale dipendente a non violare i principi di detta legge mascherandosi dietro carenze regolamentari;

se non ritenga di dover disporre una urgente ispezione, al fine di verificare se da parte del procuratore della Repubblica di Venezia, dottor Fortunati, siano stati commessi atti di omissione o di rallentamento doloso nell'esercizio dell'azione penale.

(4-16201)

MAIOLO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private è regolata dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono istituiti gli elenchi separati per le singole categorie di cui all'articolo 19 della legge di cui sopra;

le categorie aventi diritto sono le seguenti: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio, profughi che risultano disoccupati e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative;

l'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482 specifica che hanno diritto al collocamento obbligatorio, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di

pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro;

agli orfani ed alle vedove di cui all'articolo 8, sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro;

per quanto si riferisce agli orfani, il Ministero del lavoro, in merito al riconoscimento di tale condizione, è del parere (ma non è legge) che essa sussiste anche in coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 18° anno di età, si fossero trovati a suo carico: ciò sembra potersi desumere dal complesso della normativa emanata a tutela della categoria nonché dallo spirito della legge 482, poiché, d'altra parte, sono equiparati agli orfani i figli di coloro che per causa di guerra, di servizio e di lavoro, abbiano perduto, in modo permanente, qualsiasi capacità lavorativa, quindi si ritiene che sussista l'equiparazione ove gli interessati, se maggiorenni, si fossero trovati a carico del genitore all'atto in cui si è determinata detta perdita;

l'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, dispone che chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazioni, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale —:

se sia a conoscenza (e quali iniziative intenda prendere) che molte persone divenute permanentemente inabili al lavoro durante fatti di guerra dal 1940 al 1945, che si trovavano in quel periodo nelle condizioni di celibe, si siano successivamente coniugate (anche dopo 20 anni!) e abbiano avuto figli (in molti casi anche dopo 30 anni) e questi ultimi, nelle condizioni di mogli e figli di inabili permanenti al lavoro per fatti di guerra o civili di guerra, hanno goduto pienamente del diritto di assunzione obbligatoria, iscrivendosi negli elenchi di cui all'articolo 19 della

legge 2 aprile 1968, n. 482, e, di conseguenza, hanno avuto l'assunzione presso pubbliche amministrazioni, aggirando lo spirito della legge che stabilisce le condizioni di orfano solo se quest'ultimo è già nato nel momento dell'evento che ha provocato la morte del genitore o l'inabilità permanente al lavoro o sia stato concepito e quindi nato entro i nove mesi successivi;

se sia a conoscenza che sul certificato di pensione di guerra, rilasciato dall'ufficio del Tesoro o relativo certificato rilasciato dalla prefettura competente, da consegnare all'ufficio del lavoro e massima occupazione per l'iscrizione nella 482, non risulta la data dell'evento che ha provocato l'inabilità permanente dell'invalido di guerra o civile di guerra, mentre viceversa dal certificato di rendita di infortunio (INAIL) risulta. (4-16202)

ALIPRANDI, PERALE, PASETTO, PAOLONI, BONSANTI, SALINO, SANDRONE, NICCOLINI e PEZZOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che, nella seduta del 4 ottobre scorso, l'onorevole Sottosegretario alle Risorse Agricole, Vito Bianco, ha risposto all'interrogazione dell'onorevole Nardone ed altri sull'attuazione del Piano bieticolo-saccarifero;

che, come è noto, i bieticoltori, attraverso le loro organizzazioni, hanno recentemente sollecitato la predisposizione di un nuovo Piano di ristrutturazione del settore, e che tale richiesta è motivata solo in parte dalla riduzione del regime di aiuti nazionali, voluta dall'Unione Europea. Infatti, il Presidente dell'ANB, in una intervista concessa subito dopo la richiesta ufficiale di un nuovo Piano, ha richiamato l'attenzione sui problemi ancora aperti del Mezzogiorno, della gestione dell'ISI, società sorta dal commissariamento del gruppo Montesi, della ristrutturazione dei bacini bieticoli, della distribuzione delle quote e della creazione del polo unico dell'Italia Centrale,

problemi che, come ognuno sa, avrebbero dovuto essere risolti dal Piano 1984 e dal suo aggiornamento;

che si attendeva, pertanto, che il Governo facesse chiarezza sugli esiti e sulle modalità di attuazione del Piano, e, soprattutto, offrisse spiegazioni riguardo al mancato raggiungimento di obiettivi che erano alla base del Piano stesso;

che la risposta dell'onorevole Sottosegretario ha suscitato, invece, sia per i contenuti, sia per la sua formulazione, nuovi, inquietanti interrogativi sul futuro del settore;

che il primo di tali interrogativi riguarda le fonti da cui l'onorevole Sottosegretario ha attinto le proprie informazioni, poiché non si può presumere che egli abbia una diretta conoscenza delle azioni intraprese, dall'Amministrazione, dal 1984 ad oggi, in attuazione del Piano bieticolo-saccarifero. Infatti, nel caso in cui alla formulazione della risposta avessero collaborato, direttamente o indirettamente, nell'ambito del Ministero delle Risorse Agricole, proprio quei funzionari che, in passato, avevano avuto ruoli importanti nell'attuazione del Piano, l'episodio assumerebbe aspetti di estrema gravità, poiché ne conseguirebbe che persone perfettamente a conoscenza dei fatti hanno deliberatamente mentito al Parlamento, allo scopo evidente di occultare proprie responsabilità;

che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, incombe l'obbligo, pur chiedendo scusa all'onorevole Sottosegretario, che si ritiene « incolpevole », di confutare e respingere, punto per punto, le sue dichiarazioni, contrapponendo la chiarezza di fatti, date e numeri alla fuorviante ambiguità delle informazioni rese al Parlamento, rilevando quanto segue:

« 1. - la dichiarazione resa dall'onorevole Sottosegretario secondo cui: "le quote A e B sono state sempre assegnate con l'obiettivo di raggiungere a regime quelle programmate" è in contrasto con le seguenti constatazioni:

a) la programmazione, relativamente alla concentrazione della produzione in un limitato numero di impianti ed alla conseguente assegnazione delle quote, era affidata al Piano bieticolo-saccarifero.

Questo, all'articolo 35, fissava in 600.000 q.li/anno il limite minimo di produzione da raggiungere per ciascuna unità produttiva, misura ritenuta necessaria al fine di garantire l'economicità della gestione.

Relativamente alla concentrazione della produzione in un limitato numero di impianti, il Piano, implicitamente, stabiliva che, al termine del periodo della sua attuazione, ovvero entro la campagna 1989-90, dovessero restare in attività non più di 26 stabilimenti. Ciò in relazione alla capienza della quota nazionale, che era e tuttora è pari a 15.682.500 q.li. Infatti: $(15.682.500 : 600.000 = 26,14)$.

Il Piano, inoltre, fissava come segue la distribuzione geografica degli impianti da mantenere in esercizio:

18 unità nel Nord Italia;

4 unità nel Centro, rinviando alla seconda fase (1986-1989) la verifica della convenienza di procedere alla chiusura di un impianto della zona adriatica;

per il Sud, veniva lasciata aperta ogni opzione, fermo restando che l'impianto di Celano (qui considerato come appartenente al Mezzogiorno Continentale) dovesse restare in attività. Tuttavia, il numero degli zuccherifici che, a fine Piano, avrebbero dovuto restare in attività al Sud si ricava facilmente come valore residuale: $[26 - (18 + 4/3)] = 4/5$.

La realizzazione del Piano, come recita l'articolo 59, era affidata alle decisioni degli operatori interessati ed agli interventi della RIBS, la finanziaria di credito partecipativo costituita per la ristrutturazione del settore saccarifero. Le determinazioni del Piano avrebbero dovuto rappresentare le linee guida per gli interventi della RIBS.

Detti interventi avvenivano in base a piani specifici di ristrutturazione aziendale predisposti dal Ministero dell'Agricoltura ed approvati dal CIPE.

Le alternative e le opzioni lasciate aperte dal Piano, e riguardanti, esclusivamente, la chiusura e ristrutturazione di impianti al Centro e al Sud, dovevano essere risolte in sede di predisposizione dei suddetti piani di ristrutturazione aziendali.

Le quote di produzione dello zucchero venivano, periodicamente, ridistribuite, entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria (Regolamenti CEE 1785/781 e 193/82), attraverso decreti emanati dal Ministro dell'Agricoltura, di concerto con il Ministro dell'Industria.

Il Regolamento (CEE) 1785/81 (articolo 25), prendendo a base la produzione della campagna saccarifera 1980/81, stabiliva che le quote di produzione non potessero essere trasferite da una impresa all'altra in misura superiore al 10 per cento se non nei casi di:

cessazione di attività o cessione di impianti;

attuazione di piani nazionali di ristrutturazione del settore saccarifero, per i Paesi a ciò autorizzati (tra cui l'Italia).

Per l'Italia, le quote assunte a base per l'applicazione dell'articolo 25 del citato Regolamento erano quelle stabilite dal Decreto interministeriale 30 novembre 1981.

Il Regolamento (CEE) 193/82 stabiliva una ulteriore deroga, nei casi in cui, per situazioni di crisi di imprese saccarifere, tali trasferimenti si rendessero necessari per garantire ai bieticoltori il ritiro delle bietole;

b) tra il 1983 ed il 1989 (periodo del Piano) furono predisposti dal Ministero dell'Agricoltura ed approvati dal CIPE 8 piani specifici di ristrutturazione aziendali, riguardanti 15 zuccherifici relativi alle Società: Copro.A, Copro.B, Zuccherificio Castiglione, Sadam, Nusam, ISZ, ISI, Ponteco. (Dal 1990 in poi, infatti, gli interventi RIBS riguardarono rinegoziazioni, estensioni o interventi a fronte della L. 209/90 per la riconversione di aree bieticole).

Dei suddetti piani specifici di ristrutturazione, 3 (trascurando lo zuccherificio della Sardegna, la cui minor quota era motivata dalla insufficiente produzione

bieticola), ed, esattamente i piani relativi alle Società Sadam, Nusam ed ISI, prevedevano l'assegnazione di quote di produzione inferiori, in relazione al numero di impianti da ristrutturare, rispetto al limite minimo di 600.000 q.li per unità produttiva fissato dal Piano bieticolo-saccarifero. Questi 3 piani riguardavano 10 zuccherifici dei 15 ristrutturati, complessivamente, tra il 1983 ed il 1989, a fronte della L. 700/83.

Risulta, poi, che, in sede di effettiva assegnazione delle quote, neppure le previsioni dei piani di intervento, ancorché, nei casi citati, insufficienti, vennero rispettate (eccezion fatta per il piano Sadam, del 1985, che, comunque, prevedeva una quota di produzione insufficiente rispetto alle indicazioni del Piano bieticolo-saccarifero), ragione per cui si può affermare, senza tema di essere smentiti, che nessuna impresa, oggetto di intervento pubblico ottenne, a ristrutturazione ultimata, una quota corrispondente al limite minimo di produzione previsto dal Piano bieticolo-saccarifero.

Inoltre, a tutt'oggi, quasi tutte le imprese operanti sul territorio nazionale dispongono di quote di produzione inferiori al limite minimo previsto dal Piano bieticolo-saccarifero.

In particolare:

b-1) all'impresa saccarifera COPRO.B, che, in quanto unica realtà cooperativa esistente, avrebbe dovuto essere favorita, nell'ambito dell'attuazione del Piano (art. 9), attraverso l'intervento della RIBS, risulta assegnata, a tutt'oggi, per due stabilimenti, una quota di produzione di 1.033.591 q.li, pari a 516.795 q.li per unità produttiva, e quindi nettamente inferiore al limite minimo di 600.000 q.li/stabilimento fissato all'art. 35 del Piano per l'economicità della gestione, pur disponendo detta società sia delle capacità produttive, sia dei bacini bieticoli necessari per una produzione anche superiore al limite minimo di cui sopra.

Si ricorda, a tal proposito, che il piano di ristrutturazione della COPRO.B, approvato dal CIPE l'11.10.84, prevedeva l'assegnazione di 600.000 q.li per stabilimento, e che, in seguito, la stessa COPRO.B ha ri-

levato lo stabilimento della cooperativa COPRO.A (anch'esso oggetto di intervento pubblico, a fronte di un Piano che prevedeva l'assegnazione di una quota di 600.000 q.li), a seguito della liquidazione di quest'ultima, usufruendo, al fine di completarne la ristrutturazione, di ulteriori finanziamenti pubblici;

b-2) il piano di ristrutturazione relativo all'impresa saccarifera SADAM, predisposto dal Ministero dell'Agricoltura ed approvato dal CIPE in data 30.5.85, prevedeva l'assegnazione di una quota di produzione pari a 1.060.300 q.li, che risulta integralmente assegnata.

Tuttavia, poiché il piano di ristrutturazione riguardava due stabilimenti, tale quota risulta inferiore, per 139.700 q.li, rispetto alle disposizioni di cui all'art. 35 del Piano bieticolo-saccarifero (600.000 x 2 = 1.200.000).

A tuttoggi, il Gruppo SADAM, di cui fa parte, dalla campagna 1994/95, ai fini della distribuzione delle quote, ai sensi del Reg. CEE 193/82, lo zuccherificio di Termoli (appartenente alla Società Zuccherificio del Molise), dispone di quote insufficienti rispetto alle previsioni di detto Piano;

b-3) il piano di ristrutturazione relativo alla società ISI, costituita allo scopo di acquisire e ristrutturare gli zuccherifici del Centro-Nord del Gruppo Saccarifero Veneto, in Amministrazione Straordinaria, ai quali, complessivamente, faceva capo, ai sensi del decreto di assegnazione del 30.11.1981 (base per l'applicazione del Regolamento CEE 1785/81 per la distribuzione delle quote), una quota di produzione primaria di 4.191.351 q.li, pari al 26,72 per cento della quota nazionale, prevede la ristrutturazione di sei zuccherifici e l'assegnazione, agli stessi, di una quota di produzione di 3.230.000 q.li, ovvero 370.000 q.li in meno rispetto alle disposizioni di cui all'art. 35 del Piano bieticolo-saccarifero (6 zuccherifici x 600.000 q.li = 3.600.000) e 961.350 in meno rispetto alla quota di pertinenza degli zuccherifici stessi (4.191.351 - 3.230.000 = 961.350).

L'assegnazione di una quota di produzione insufficiente causò, come era facil-

mente prevedibile, la crisi economica della società, manifestatasi a partire dalle campagne 1989-90 e 1990-91. Detta crisi permise ad Eridania, sino a quel momento socio paritetico (attraverso la propria controllata SECI) con la finanziaria dei bieticoltori Finbieticola, di assumere il controllo della Società sia sotto il profilo azionario, sia sotto il profilo gestionale. Finbieticola ottenne alcune garanzie, in forza di patti parasociali che, tuttavia, sono scaduti il 30 giugno 1995.

La crisi dell'ISI fu accelerata dalla assegnazione di circa 40.000 q.li in meno rispetto ai pur insufficienti 3.230.000 q.li previsti dal piano di ristrutturazione;

c) sin dal 1984 il Ministero dell'Agricoltura era a conoscenza delle quote di produzione che si sarebbero rese disponibili da chiusure e cessazioni di attività. Tali quote erano sufficienti a coprire il fabbisogno necessario per il rispetto, nei piani di ristrutturazione aziendali ex-L. 700/83, del limite minimo di produzione fissato dal Piano bieticolo-saccarifero.

Infatti, per 7 piani specifici di intervento predisposti dal Ministero dell'Agricoltura ed approvati dal CIPE tra il 1984 ed il 1989, in attuazione della L. 700/83, e riguardanti 15 zuccherifici (interventi ex L. 700/83), avrebbero dovuto essere assegnate quote di produzione pari a: 15 x 600.000 = 9.000.000 q.li. Considerata la situazione dello zuccherificio di Villasor, che non avrebbe potuto, per carenza di bietole, produrre più dei 350.000 q.li assegnati nel piano di ristrutturazione, tale fabbisogno risultava ridotto a 8.750.000 q.li.

All'epoca in cui furono predisposti i piani di ristrutturazione, alcune delle società interessate (Copro.A, Copro.B, Castiglione, Sadam, ISZ) erano già in attività e disponevano di quote di produzione per 2.499.686 q.li, complessivamente. Pertanto (8.750.000 - 2.499.686 = 6.250.314 q.li), per le integrazioni richieste dai piani di ristrutturazione, sarebbe stata sufficiente una ulteriore disponibilità di 6.250.314 q.li.

Dalla cessazione delle attività delle Società SERMIDE, SACAM e SOMESA (non è compresa la quota della Zuccherifici

Meridionali, in quanto temporanea mente trasferita al Corebs insieme allo zuccherificio di Policoro) e dagli zuccherifici del Gruppo Saccarifero Veneto (commissariato) si rendevano disponibili, per le ristrutturazioni, 6.192.282 q.li. Il fabbisogno risultava quindi, praticamente coperto (mancavano, in tutto, 58.032 q.li, reperibili dalla Zuccherifici Meridionali nell'ambito della ristrutturazione del Sud).

La quota del Sud (tenuto conto del numero di stabilimenti programmato implicitamente nel Piano) sarebbe stata, in questo caso, salvaguardata. Infatti, considerato che le quote di produzione sono legate ai bacini bieticoli, sommando la quota che avrebbe dovuto essere assegnata alla NUSAM nel piano di ristrutturazione degli stabilimenti di Strongoli e Celano (1.200.000 q.li), quella dello zuccherificio di Termoli ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1981 (338.212 q.li), la quota dello zuccherificio Meridionali di Policoro (111.869 q.li), e quella dello zuccherificio Eridania di Rignano, che avrebbe dovuto essere vincolata al bacino anche nel caso di chiusura (350.000 q.li), risulta un totale di 2.000.081 q.li, sufficiente per 3 zuccherifici. Aggiungendo lo zuccherificio della Sardegna (350.000 q.li conteggiati a parte), risulta una disponibilità sufficiente per il numero di zuccherifici previsti dal Piano. Nel caso di adozione dell'opzione che prevedeva 3 zuccherifici al Centro e 5 al Sud, trasferendo la quota di 500.000 q.li dello zuccherificio di Fano al Sud, si sarebbe ottenuta comunque la copertura della quota necessaria. Nel caso in cui, invece, si volesse considerare (come previsto nell'aggiornamento del Piano bieticolo-saccarifero) lo zuccherificio di Celano come appartenente al polo dell'Italia Centrale, allora avrebbe dovuto essere chiuso, al Centro, un altro zuccherificio, per restare nel numero programmato, trasferendone, quindi, la quota al Sud.

In conclusione, il Ministero dell'agricoltura non rispettò le disposizioni del piano riguardo all'assegnazione delle quote di produzione « A » e « B », pur avendone avuto la possibilità.

Il rispetto del Piano bieticolo-saccarifero non fu, in realtà, possibile perché, con decreto interministeriale del 22 aprile 1986, la quota della Società Eridania venne accresciuta di oltre 960.000 q.li (tenuto conto della cessione dello zuccherificio di Villasor alla ISZ), a danno delle imprese saccarifere che avevano richiesto l'intervento pubblico ex legge 700/83. Sino a quel momento, Eridania aveva usufruito, in forza del Regolamento (CEE 193/82) di trasferimenti temporanei e limitati ad una sola campagna di quote provenienti da zuccherifici in crisi (segnatamente dal Gruppo Sermide, per circa 100.000 q.li e, per circa 800.000 q.li, dal Gruppo Montesi). A parte la decisione discutibile di trasferire in blocco tali quote ad Eridania, benché operassero altre imprese che avrebbero potuto, disponendo delle quote e delle bietole, incrementare le proprie produzioni, le stesse, sino all'assegnazione definitiva, avvenuta con il citato decreto, erano tuttora disponibili per l'attuazione del Piano bieticolo-saccarifero.

Il decreto interministeriale 22 aprile 1986 fu emesso, peraltro, in violazione dell'articolo 25 del Regolamento (CEE) 1785/81, in quanto esso trasferiva quote di produzione da una impresa all'altra in misura superiore al 10 per cento, a favore di una impresa non interessata dal piano nazionale di ristrutturazione del settore. Né poteva, nella circostanza, essere invocato - ed, in effetti, non fu invocato - il Regolamento (CEE) 193/82 (garanzia del ritiro dei prodotti ai bieticoltori), in quanto, meno di quattro mesi dopo, con decreto interministeriale 11 agosto 1986, si dava atto del venir meno delle condizioni di crisi per gli zuccherifici del Centro-Nord del Gruppo Montesi, a seguito del piano di ristrutturazione approvato dal CIPE il 13 febbraio 1986.

Le motivazioni del trasferimento effettuato con il sopra citato decreto, in contrasto con la normativa comunitaria e con le disposizioni del Piano bieticolo-saccarifero non sono state, ad oggi, rese note.

Questa lunga trattazione, per la quale chiediamo scusa agli Onorevoli colleghi, ha solo lo scopo di contrapporre dati e fatti

concreti ed inequivocabili alle categoriche quanto fuorvianti dichiarazioni rese al Parlamento per bocca dell'onorevole Sottosegretario;

2. - la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario secondo cui « il rilancio della produzione bieticolo-saccarifera nel Mezzogiorno è sempre stato perseguito negli interventi effettuati e attraverso gli accordi interprofessionali », contrasta con quanto segue:

a) le trattative inerenti agli accordi interprofessionali non riguardano il Piano bieticolo-saccarifero, che, invece, si riferiva unicamente al risanamento ed alla ristrutturazione del settore bieticolo e delle imprese saccarifere. Esse, pertanto, non possono essere invocate a dimostrazione della corretta applicazione del Piano nel Mezzogiorno ed ancor meno possono aver sostituito gli interventi che avrebbero dovuto essere fatti, e non furono fatti, in attuazione del predetto Piano;

b) in merito all'attuazione degli interventi programmati di cui all'articolo 50 del Piano bieticolo-saccarifero, emergono le seguenti constatazioni:

b-1) le informazioni fornite sono carenti, relativamente, soprattutto, alla vicenda della Società NUSAM, che avrebbe dovuto acquisire e ristrutturare gli stabilimenti di Strongoli e Celano, in base ad un piano di ristrutturazione predisposto dal Ministero dell'Agricoltura ed approvato dal CIPE nel maggio del 1985.

La NUSAM non riuscì mai a decollare, per varie ragioni, tra cui:

la cattiva qualità delle bietole (a cui avrebbe dovuto ovviare l'assistenza tecnico-scientifica del Ministero dell'Agricoltura a favore dei bieticoltori);

il ritardo nella ristrutturazione, a causa di intoppi burocratici nel conferimento dello stabilimento di Strongoli, avvenuto solo il 10 novembre 1987;

agitazioni sindacali che hanno provocato il deterioramento del prodotto non raccolto;

una fitopatia di insolita virulenza, che ha praticamente distrutto un intero raccolto.

Sono molti i punti che, a questo riguardo, si sarebbe voluto veder chiariti nella risposta dell'Onorevole sottosegretario, ed in particolare:

quanto ha speso e come il Ministero dell'agricoltura al fine di migliorare, qualitativamente e quantitativamente, la produzione dei bacini bieticoli afferenti gli stabilimenti NUSAM;

per quali motivi la RIBS non ha ritenuto di dare attuazione alla delibera CIPE del 12 aprile 1988, con la quale essa veniva autorizzata ad anticipare alla NUSAM 6 miliardi dei contributi che avrebbero dovuto essere, successivamente, erogati alla Società a fronte della legge 64/86, ed a versare 10 miliardi per la ricostituzione del capitale sociale, più altri 4, nel caso in cui gli altri soci non avessero provveduto a versare le proprie quote. Vero è che la NUSAM, dal 1986 al 1988, aveva accumulato perdite per 29,5 miliardi, che sarebbero aumentate a 59,7 miliardi nel 1989. Tuttavia, si doveva tenere conto della serie di catastrofi di proporzioni quasi bibliche che la Società aveva dovuto affrontare, e, soprattutto, della situazione di debolezza del Sud, che meritava qualche sforzo in più per giungere ad un effettivo risanamento. E, a questo proposito, spiace veramente dover sottolineare che questi quasi 60 miliardi di perdite NUSAM, seppure impressionanti, sono pur sempre inferiori ai 64 spesi, per un errore, se così vogliamo definirlo, del Ministero dell'agricoltura, per la ristrutturazione degli stabilimenti ISI (ex-Gruppo Saccarifero Veneto) di Argelato e Bottrighe, che dovettero essere chiusi al termine dei lavori, perché la quota assegnata (dallo stesso Ministero) nel piano di ristrutturazione era insufficiente per il loro mantenimento in esercizio. Il conseguente danno economico all'ISI costrinse il Ministero dell'Agricoltura a predisporre un nuovo piano per rinegoziare il finanziamento di 170 miliardi concesso dalla RIBS all'ISI, nel frattempo pas-

sata sotto il controllo di Eridania, con un costo per la finanziaria pubblica, dovuto allo slittamento del periodo di preammortamento, valutabile in 60 miliardi circa;

b-2) la ristrutturazione dello zuccherificio di Celano viene citata dall'onorevole Sottosegretario come esempio del buon operato del Ministero dell'agricoltura nel Mezzogiorno. Lo stesso zuccherificio viene citato, più avanti, nelle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, come facente parte del Polo unico dell'Italia centrale (e ciò in linea con il punto 17 dell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero). Inoltre, nella delibera CIPE del 26 luglio 1990, con la quale si assegna lo stabilimento di Celano alla SADAM, insieme a nuovi finanziamenti RIBS in aggiunta a quelli già concessi alla NUSAM con la stessa finalità, questa operazione viene prospettata « quale concreto avvio del processo di costituzione del polo saccarifero dell'Italia centrale ».

Riepilogando, le azioni condotte dal Ministero dell'agricoltura, in attuazione del Piano bieticolo-saccarifero, per la salvaguardia della bieticoltura nel Mezzogiorno, ha portato alla seguente situazione:

gli zuccherifici in attività nel Sud sono, complessivamente, quattro, considerando Celano, oppure tre, considerando quest'ultimo come appartenente all'Italia centrale, secondo le indicazioni dell'aggiornamento del Piano. Di questi:

lo zuccherificio di Foggia Incoronata è stato, sì, oggetto di un piano di intervento, ma questo non ha mai avuto attuazione, perché l'impresa saccarifera che ne ha la proprietà, avendolo acquisito, insieme agli zuccherifici, poi chiusi, di Rendina e Latina del Gruppo saccarifero veneto (commissariato), ha fatto ricorso contro la delibera del CIPE che ne vincolava la quota di produzione al Sud. In altre parole, il gruppo Sfir, che possiede tre zuccherifici al Nord, ha preferito rinunciare al finanziamento agevolato della RIBS, per conservare la facoltà di trasferirne, a proprio piacimento, la quota di produzione al Nord;

lo zuccherificio di Termoli (Zuccherificio del Molise) non ha mai usufruito di interventi pubblici a fronte del Piano bieticolo-saccarifero;

per quanto riguarda lo zuccherificio della Sardegna, pare si stia considerando la sua chiusura, a causa dell'insufficiente produzione bieticola (vedi articoli 41 e 42 del Piano bieticolo-saccarifero-assistenza ai bieticoltori);

3. - la dichiarazione secondo cui « i piani specifici d'intervento adottati, con le rispettive quote assegnate, in attuazione del piano bieticolo-saccarifero e che l'Amministrazione ha ritenuto di dover sottoporre alla valutazione della Commissione dell'Unione europea, sono stati notificati e approvati dalla Commissione stessa. Tuttavia sull'argomento sono in corso approfondimenti da parte della Commissione, in collaborazione con l'Amministrazione » lascia, letteralmente, sgomenti, in quanto:

a) in sintesi, essa significa che il Ministero dell'agricoltura, prima, ed il Ministero delle risorse agricole, poi, si è autoinvestito della facoltà di stabilire quali piani di intervento sottoporre, con le rispettive quote di produzione, alla Commissione dell'Unione europea, e quali no, ben sapendo che tutti i piani dovevano essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea, prima della loro presentazione al CIPE e che la mancata osservanza di tale obbligo avrebbe potuto provocare gravi sanzioni (sospensione dei contributi FEOGA) a danno dell'economia nazionale;

b) sappiamo che i cosiddetti « approfondimenti » in corso altro non sono che una indagine da parte della Commissione, che, in base all'esposto di una impresa saccarifera, è venuta a conoscenza di alcuni piani non notificati e, lentamente, sta acquisendo notizie anche sugli altri;

c) sappiamo inoltre che, a partire dall'aprile 1986, sono stati approvati dal CIPE ben 9 piani specifici di intervento nel settore saccarifero, e che nessuno di essi è stato sottoposto alla Commissione. Ab-

biamo motivo di ritenere che, dopo il piano ISI ed il trasferimento ad Eridania, con decreto dell'aprile 1986, di 800.000 quintali di quota A del Gruppo saccarifero veneto (oltre ai 100.000 quintali trasferiti dal gruppo Sermide), il Ministero abbia evitato, deliberatamente, di sottoporre i piani e le relative quote alla Commissione UE, perché sarebbe risultato che dette quote non erano disponibili nell'ambito della quota nazionale. Sarebbe stato necessario anche dichiarare esplicitamente che tutte le quote da assegnare sarebbero state di base A, oppure contraddire i conti economici contenuti nei piani di ristrutturazione sottoposti all'approvazione del CIPE;

d) sappiamo che il Ministero dell'agricoltura ha alterato i conti economici di tutti e 8 i piani specifici di intervento approvati dal CIPE tra il 1984 ed il 1989, prevedendo l'assegnazione esclusivamente di quota «A». Tale quota non poteva, neppure lontanamente, essere disponibile, e la Commissione UE non avrebbe mancato di rilevarlo. La copertura dei fabbisogni produttivi necessari per l'attuazione dei piani aziendali esisteva, come detto sopra, ma solo sommando quote A e B. Questo espediente servì, tuttavia, al Ministero, per prospettare, nei piani aziendali, risultati economici soddisfacenti, nonostante l'assegnazione di quote insufficienti (piani ISI, NUSAM, SADAM, PONTECO), e quindi ad ottenere l'approvazione del CIPE. Infatti, sulla quota B gravano prelievi (costi) che potevano raggiungere, all'epoca, fino al 39,5 per cento del prezzo dello zucchero, la cui indicazione avrebbe inciso sensibilmente su tali risultati.

Questo assunto non poteva trovare ragionevole giustificazione, in base a normali criteri di prudenza, nella richiesta fatta dall'Italia nell'ottobre del 1982 di trasformare i 15.682.500 quintali della quota nazionale, di cui il 15,82 per cento costituita da quota B, interamente in quota A.

Ne consegue che centinaia di miliardi dello Stato furono investiti per la realizzazione di piani di ristrutturazione il cui risultato economico era vincolato ad una ipotesi del tutto aleatoria. Nei casi, poi, del piano ISI (1986) e del piano Ponteco

(1989), si trattava di una ipotesi chiaramente irrealizzabile. Infatti, nel luglio del 1995 la Commissione, sollevando vivaci proteste da parte degli Stati membri, fu costretta a proporre un incremento del contributo di base sulle quote A e B, per coprire un disavanzo di 400 milioni di Ecu, che aveva cominciato a formarsi già dalla campagna 1981/82. Questo clima non poteva, in alcun modo, far presumere che la richiesta di sgravio dell'Italia sarebbe stata accolta.

Peraltro, si è avuto cura, in tutti i piani, di evitare di menzionare che i conti economici erano basati sullo sgravio degli oneri di quota "B". Né poteva essere interpretato in tal senso l'auspicio generico, espresso in diversa sezione dei piani stessi, di una adesione da parte della Commissione CEE alla richiesta avanzata dall'Italia.

Ci sia consentita una ulteriore osservazione: i piani economici relativi al settore saccarifero sono legati a parametri fissi, ed ancor più lo erano a quell'epoca, in relazione al regime dei prezzi e delle quote. Ecco, quindi, la necessità di occultare uno di questi parametri, al fine di raggiungere il risultato che si voleva far apparire;

4. - le dichiarazioni rese dall'On.le Sottosegretario in merito al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano bieticolo-saccarifero, relativamente al risanamento dei Gruppi saccariferi in Amministrazione Straordinaria, trovano confutazione nelle seguenti considerazioni:

a) per la ristrutturazione degli zuccherifici del Centro-Nord del Gruppo Saccarifero Veneto (Famiglia Montesi), fu costituita la società ISI, partecipata per il 35%, rispettivamente, dalla finanziaria dei bieticoltori Finbieticola e da Eridania (attraverso la propria controllata SAFI), e per il restante 30%, temporaneamente, dalla RIBS.

L'ISI acquistò i nove zuccherifici del GSV al prezzo di 63,6 miliardi dall'Amministrazione Straordinaria e, usufruendo dell'intervento finanziario della RIBS (206 miliardi), provvide alla chiusura di tre zuccherifici ed alla ristrutturazione degli altri sei.

Detta ristrutturazione avvenne in base ad un piano predisposto dal Ministero dell'Agricoltura ed approvato dal CIPE. Il piano prevedeva l'assegnazione all'ISI di una quota di produzione di 3.230.000 q.li, inferiore ai 3.600.000 q.li che avrebbero dovuto essere assegnati in base all'art. 35 del Piano bieticolo-saccarifero.

Furono così poste, scientemente (poiché, per far quadrare i conti, e quindi ottenere l'approvazione del CIPE, il Ministero dell'Agricoltura alterò i conti economici previsionali, omettendo l'indicazione degli oneri di quota B) le basi per la crisi dell'ISI. Detta crisi, puntualmente verificatasi a partire dalle campagne 1989-90 e 1990-91, fu strumentalizzata da Eridania che riuscì, in tal modo, ad acquisire la maggioranza azionaria (65% contro il 35% di Finbieticola) ed il controllo della gestione della Società.

Gli zuccherifici dell'ISI tornarono prontamente in attivo a partire dalla campagna 1991-92 (gestita da Eridania), grazie alla chiusura di due impianti in esubero, costati, secondo il piano predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, per la loro ristrutturazione, circa 64 miliardi.

Lo stanziamento di ammortamenti anticipati, in previsione di tali chiusure, ingiganti le perdite dell'ISI nell'esercizio 1990. Tuttavia, poiché erano stati stanziati, negli esercizi precedenti, ammortamenti anticipati in misura pressoché sufficiente a coprire le perdite degli esercizi 1989-90-91, e poiché 250.000 q.li della produzione saccarifera del 1990, insolitamente, non erano stati venduti, e quindi figuravano in bilancio ad un valore inferiore a quello di realizzo, Eridania non dovette effettuare investimenti per risanare la Società.

Come puntualizzato recentemente dal Presidente dell'Associazione Nazionale Bieticoltori, all'atto dell'acquisizione della maggioranza da parte di Eridania, furono stipulati patti parasociali a garanzia del socio di minoranza Finbieticola. Detti patti, tuttavia, sono scaduti il 30 giugno 1995, e Finbieticola avrà tempo sino al 31 dicembre 1995 per decidere se intende mantenere o cedere la propria partecipazione.

Il Presidente dell'Associazione dei bieticoltori ha anche espresso preoccupazioni per l'interesse manifestato dalla Società francese Saint Louis (di cui Ifil, holding finanziaria del gruppo Agnelli, detiene il 25,9%) ad acquistare Eridania. Verrebbe compromessa, in tal modo, la garanzia per i bieticoltori riguardo alla permanenza delle quote nel nostro Paese.

Si sottolinea, come detto in precedenza, che il Gruppo Saccarifero Veneto disponeva, per i propri zuccherifici del Centro-Nord, di quote pari a 5.191.351 q.li, più che sufficienti per l'assegnazione, ai sei zuccherifici ristrutturati a fronte del piano predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, della quota minima prevista dal Piano, pari a 3.600.000 q.li.

Si osserva inoltre che il mancato rispetto del Piano bieticolo-saccarifero, per quanto riguarda il limite minimo di produzione per la gestione economica degli impianti, danneggiò i piccoli azionisti ed i creditori del Gruppo Saccarifero Veneto. Infatti, la determinazione del prezzo di cessione degli zuccherifici alla Società ISI fu fatta, come dimostrano le cifre, in base al valore reddituale previsto nell'arco di 15 esercizi. Detto valore fu determinato dalla Società Arthur Andersen in base ai seguenti parametri:

quota di produzione (insufficiente per la gestione economica);

ammortamenti dei costi di ristrutturazione (eccessivi, in quanto basati su un numero di zuccherifici troppo elevato rispetto alla quota di produzione prevista).

Dal valore risultante, dovettero essere detratti i costi previsti per la ristrutturazione dei sei zuccherifici, e per tale ragione il prezzo risultò irrisorio;

b) gli zuccherifici del Gruppo Maraldi, così come quelli del Sud del Gruppo Saccarifero Veneto, costituenti, insieme, il 14,3% della quota nazionale, furono ceduti alla impresa saccarifera Sfir (3,6% della quota nazionale nella situazione ante-piano). La Sfir è stata rafforzata e trasformata in Gruppo con l'apporto di capitali esteri (spagnoli);

5. — l'affermazione dell'On.le Sottosegretario, secondo cui sarebbe stata raggiunta una produzione media di 682.000 q.li per stabilimento è corretta, ma ricorda la famosa storiella sulle statistiche per cui se "A" mangia un pollo e "B" resta digiuno, risulta che A e B hanno mangiato mezzo pollo a testa.

Troviamo, infatti, che Eridania, grazie all'operazione ISI, controlla il 55,68% della produzione nazionale (contro il 33,53% assegnatole con il DM 30.11.81) e beneficia di una produzione media per stabilimento di 793.864 q.li, che già supera il nuovo limite minimo di 700.000 q.li prospettato nelle dichiarazioni rese dal Presidente dell'Associazione Nazionale Bieticoltori. Inoltre, rispetto al 1981, Eridania ha migliorato il rapporto tra quota A e quota B.

Peraltro, Eridania ha difficoltà a produrre l'intera quota assegnatale, ed è costretta a prolungare la durata della campagna di raccolta, provocando malcontento tra i bieticoltori.

Invece, la Copro.B (cooperativa, che dovrebbe beneficiare, in base al Piano, di un maggior sostegno pubblico), con due stabilimenti, ha una media di soli 516.796 q.li per stabilimento, pur essendo in grado di produrre molto più della quota (1.200.000 q.li) prevista dai relativi piani di ristrutturazione.

Il gruppo SADAM, costituito dal cosiddetto "Polo Industriale dell'Italia Centrale", di proprietà della SADAM, e dallo zuccherificio di Termoli, di proprietà dello Zuccherificio del Molise, che fa gruppo con SADAM ai sensi del Regolamento (CEE) 193/82, mancano 128.740 q.li. Infatti, il gruppo è composto da quattro zuccherifici al centro ed uno al Sud, pertanto, considerato che, in base all'aggiornamento del Piano bieticolo-saccarifero, la quota minima da assegnare agli zuccherifici del Sud non può essere inferiore a 700.000 q.li, la quota complessiva del Gruppo dovrebbe essere pari a 3.100.000 q.li, contro i 2.971.260 q.li che risultano assegnati. Se poi si considera l'affermazione dell'onorevole Sottosegretario, secondo cui allo zuccherificio di Termoli sarebbe stata assegnata una quota di 800.000 q.li, per gli altri

quattro zuccherifici la produzione media risulterebbe di 542.815 q.li (mancherebbero quindi 228.740 q.li).

Il gruppo SFIR, con quattro zuccherifici, di cui uno al Sud, dispone di 155.849 q.li in più rispetto alle disposizioni del Piano bieticolo-saccarifero e del suo aggiornamento. Considerando, invece, il piano di ristrutturazione dello zuccherificio Ponteco di Pontelagoscuro, che prevedeva l'assegnazione di una quota di ben 780.000 q.li, e l'assegnazione (se dobbiamo credere alla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario) di 800.000 q.li allo zuccherificio di Foggia Incoronata, mancherebbero 124.151 q.li.

La ISZ, con soli 289.300 q.li, non fa testo, in quanto condizionata da una insufficiente produzione bieticola;

6. — le affermazioni dell'onorevole Sottosegretario riguardanti le azioni intraprese per lo sviluppo delle partecipazioni degli agricoltori alle attività di trasformazione, ed all'assunzione, da parte degli stessi, di responsabilità gestionali, come previsto dal piano devono essere valutate alla luce delle seguenti constatazioni:

lo studio di base del Piano bieticolo-saccarifero rilevava che la partecipazione dei bieticoltori alla trasformazione, nel 1983, era "purtroppo" limitata a due cooperative (COPRO.A e COPRO.B), le quali avevano tendenza a produrre zucchero in eccesso rispetto alle quote assegnate, e, comunque, presentavano un andamento economico soddisfacente. Unico problema: abbisognavano di capitali per l'ammodernamento degli impianti. Attraverso COPRO.A e COPRO.B, il 4,44% della produzione nazionale era gestito direttamente da bieticoltori;

oggi troviamo che la COPRO.A, a seguito dell'insuccesso del piano di ristrutturazione predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, è stata messa in liquidazione. Sopravvive la COPRO.B, che ha assunto la gestione dello stabilimento COPRO.A (6,6% della produzione nazionale).

Per il resto, la partecipazione dei bieticoltori alle attività di gestione è suddivisa in una serie di partecipazioni minoritarie, che non portano con sé, in mancanza di patti speciali, un peso reale nelle scelte gestionali.

La partecipazione di Finbieticola in ISI (inizialmente paritetica rispetto a SAFI-Eridania), è salvaguardata da patti parasociali che scadranno definitivamente a fine giugno 1996. Finbieticola potrà esercitare l'opzione di cedere ad Eridania i propri titoli entro quest'anno.

Non si può affermare che questa situazione rispecchi gli intendimenti del Piano, laddove esso recita: "Si determinerà perciò, anche per le possibilità offerte dal meccanismo di credito partecipativo, un significativo spostamento del potere societario a vantaggio della componente agricola", verso cui dovrebbero tendere gli interventi della RIBS.

Inoltre, nel caso di uscita di Finbieticola dal capitale ISI, bisognerebbe verificare se restino validi i presupposti dell'intervento RIBS o, quanto meno, della estensione della durata del mutuo di 170 miliardi concesso all'ISI da quest'ultima;

7. - riguardo agli interventi del Ministero dell'Agricoltura nei settori della ricerca e dell'assistenza tecnica ai bieticoltori, sarebbe opportuno che fosse precisato in quale modo ed a favore di quali società ed organizzazioni l'ABSI - il cui Presidente era ed è lo stesso funzionario del Ministero dell'Agricoltura che ha gestito il settore bieticolo-saccarifero per tutto il periodo del Piano - ha erogato i propri finanziamenti.

Si riscontra, infatti, un vivo malcontento tra i bieticoltori in relazione alla posizione di monopolio assunta da alcune imprese saccarifere, ed in particolare proprio da Eridania, ovvero dalla stessa impresa che risultò favorita nelle assegnazioni delle quote di produzione, riguardo alla distribuzione del seme di bietola. Questo malcontento ha trovato eco nel provvedimento assunto dall'Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato in data 18 maggio 1995, pubblicato sul Bollettino del 5 giugno 1995;

8. - le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario secondo cui "l'intervento pubblico si è uniformato alle linee guida generali a favore delle imprese che ne hanno fatto richiesta, lasciando tuttavia piena libertà alle imprese di sviluppare i programmi produttivi secondo proprie determinazioni (N.B.: delle imprese oggi rimaste in attività, solo Eridania e Zuccherificio del Molise, società, quest'ultima, a partecipazione regionale, non hanno richiesto l'intervento pubblico)" ed "in tutti i casi le indicazioni del Piano sono state globalmente rispettate sia nei tempi che nelle forme previste dalla programmazione settoriale" trovano risposta esaustiva nelle osservazioni precedenti;

per quanto riguarda, invece, il richiamo fatto dall'onorevole Sottosegretario all'importanza della programmazione settoriale che si è tentato di attuare con il Piano e della RIBS come strumento specifico di attuazione del Piano stesso, occorre precisare che non si intende qui mettere in discussione il Piano, né, in generale, il concetto di piano settoriale, né la funzione della RIBS, bensì l'operato del Ministero dell'Agricoltura nel corso dell'attuazione del Piano bieticolo-saccarifero, in quanto difforme dalle linee guida contenute nel Piano stesso;

relativamente agli effetti positivi che sarebbero stati prodotti per il mondo agricolo si rinvia, per la parte riguardante le partecipazioni dalla finanziaria dei bieticoltori in importanti imprese di trasformazione, a quanto già esposto;

9. - riguardo all'affermazione secondo cui "l'intervento ... ha realizzato il pieno recupero delle produzioni di barbabietole e quindi di zucchero, che ormai da anni si sono stabilizzate sui livelli di investimento agricolo delle migliori campagne precedenti la crisi dei primi anni '80, superando, nei bacini bieticoli centro-settentrionali, le stesse previsioni del piano", si osserva che,

nella campagna 1980-81, la superficie investita a bietole effettivamente lavorate dall'industria (vedi studio di base del Piano bieticolo-saccarifero) era pari a 319.104 ha., contro Ha. 284.000 circa nella campagna 1994-95. Si rilevano inoltre ha. 273.974 investiti a bietole nella campagna 1979-80, ed ha. 281.486 nella campagna 1979-80. Se sono state superate, nei bacini settentrionali, nonché in quelli dell'Italia Centrale, le previsioni del Piano, questo risultato è stato ottenuto a danno del Meridione, ove si registrano, nella Campagna 1994-95, 42.000 ha. contro i 64.000 previsti dal Piano »;

che, in conclusione, la breve indagine compiuta nel settore saccarifero, allo scopo di acquisire quelle informazioni che avrebbero dovuto essere fornite e non sono state fornite al Parlamento, in risposta all'interpellanza al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attuazione del Piano bieticolo-saccarifero, rivela quanto segue:

« il Ministero dell'Agricoltura non ha osservato, pur avendone avuto la possibilità, le direttive del Piano bieticolo-saccarifero nazionale, relativamente:

all'assegnazione delle quote di produzione;

al salvataggio dei gruppi saccariferi in amministrazione straordinaria, ed in particolare del gruppo Montesi (Gruppo Saccarifero Veneto);

al sostegno alla bieticoltura del Mezzogiorno;

all'assistenza tecnica ai bieticoltori;

ma, al contrario, a partire dal 1983, quindi ancor prima che il piano fosse approvato, esso ha manifestato, con i propri atti, l'intendimento di favorire la Società Eridania, appartenente, a quell'epoca, al Gruppo Ferruzzi, con trasferimenti di quote a favore di quest'ultima in danno delle imprese che avevano chiesto l'intervento pubblico a fronte della L. 700/83;

inoltre, lo stesso Ministero, deliberatamente - poiché le circostanze permet-

tono di escludere ogni possibilità di errore - ha predisposto, per il risanamento degli zuccherifici dal Gruppo Saccarifero Veneto del Centro-Nord, trasferiti ad una società (ISI) all'uopo costituita, un piano di ristrutturazione fittizio, che ha causato, in breve tempo, la crisi economica della Società ed il suo passaggio sotto il controllo azionario e gestionale di Eridania;

attraverso i trasferimenti di quote, prima, e l'operazione ISI, poi, le attività saccarifere del Centro-Nord del Gruppo Saccarifero Veneto sono state integralmente trasferite ad Eridania, che è passata, in termini di produzione, dal 33,53 per cento al 55,68 per cento della quota nazionale. Tale situazione, oltre ad avere distrutto quel regime di concorrenza tra gruppi che il Commissario Straordinario si proponeva, almeno sulla carta, di raggiungere, nell'interesse dei bieticoltori, degli operatori dell'indotto e dei grandi consumatori di zucchero, di salvaguardare, espone ora la bieticoltura del nord Italia al rischio di veder trasferire in terra francese il controllo delle quote di produzione » -;

a quali dirigenti e/o funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima, e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dopo, debba essere sostanzialmente attribuita, al di là di quella oggettiva del Ministro, la responsabilità di quanto segnalato in premessa;

se gli atti e/o le operazioni attraverso i quali si è provveduto alla realizzazione del piano bieticolo-saccarifero nazionale e, correlativamente, alle assegnazioni ai singoli stabilimenti siano stati trasmessi, come era doveroso, per la relativa e necessaria approvazione, alla competente Commissione della Comunità Europea e, quindi,

se nei comportamenti, anche omissivi, dei dirigenti e/o funzionari di cui sopra, possano essere ravvisate fonti di responsabilità patrimoniale (contabili) o penale, per l'accertamento delle quali sia opportuno investire la Corte dei Conti e l'autorità giudiziaria, dopo aver eventualmente svolto adeguate indagini attraverso la Guardia di Finanza;

se il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di dover richiedere al Tribunale di Padova, ove la Società ha la propria sede legale, il commissariamento dell'ISI S.p.A., in relazione:

alle modalità con cui Eridania ne ha assunto il controllo, a danno della partecipazione dei bieticoltori attraverso Finbieticola;

alla necessità di recuperare, per dare finalmente attuazione al Piano bieticolo-saccarifero del 1984 ed al suo aggiornamento, le quote arbitrariamente assegnate alla Società Eridania;

alle disposizioni del Piano bieticolo-saccarifero 1984, che indirizzava gli interventi della RIBS verso la valorizzazione della partecipazione azionaria delle Associazioni bieticoltori, oltre che del patrimonio imprenditoriale del sistema cooperativo già operante nel settore saccarifero, e, quindi, al venir meno, con la messa in minoranza di Finbieticola, di uno dei principali presupposti dell'intervento pubblico;

alla necessità di tutelare l'investimento della RIBS nell'ISI, pari a 170 miliardi, sotto forma di mutuo agevolato con scadenza nel 2006;

alla necessità di fornire adeguate garanzie ai bieticoltori riguardo alla permanenza in Italia della quota di pertinenza degli zuccherifici ISI, già appartenuti al Gruppo Montesi;

in attesa che vengano raggiunti accordi che restituiscano a Finbieticola il ruolo che le era stato attribuito dal piano di risanamento degli zuccherifici ex-Montesi.
(4-16203)

MAIOLO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il dottor Giacomo Foti, già presidente della Corte di assise di Reggio Calabria, è da anni uno dei magistrati reggini più impegnati nella lotta alla mafia, avendo celebrato - quale componente o presidente

dei collegi giudicanti - numerosi processi o maxiprocessi conclusi con condanne;

il dottor Foti è stato arrestato il 16 luglio 1995 su provvedimento di cattura emesso dal GIP di Messina, con l'accusa di concorso « esterno » in associazione mafiosa;

l'accusa è stata costituita sulla base di dichiarazioni di due collaboratori di giustizia in passato condannati proprio dallo stesso dottor Foti;

l'arresto del dottor Foti è stato eseguito alla vigilia della definizione, da parte della Corte presieduta da quest'ultimo, di un importante processo di mafia che vedeva imputati i vertici della mafia siciliana;

il dottor Foti è stato scarcerato il 14 agosto 1995 su provvedimento del tribunale del riesame di Messina che ha accertato che non esistevano esigenze cautelari che giustificassero l'emissione dell'ordinanza cautelare;

il dottor Foti in data 28 agosto 1995 ha presentato al Consiglio Superiore della magistratura istanza di revoca del provvedimento con il quale, a seguito dell'arresto, era stato sospeso dalle funzioni;

in data 13 ottobre 1995 la sezione disciplinare del CSM ha accolto l'istanza, su conforme parere espresso dal procuratore generale presso la Corte di cassazione;

quest'ultimo - entrando nel merito della vicenda - ha manifestato forti perplessità e critiche verso i provvedimenti e le decisioni adottate nei confronti del dottor Foti dai magistrati di Messina, evidenziando come le loro accuse fossero in evidente ed insanabile contrasto con i numerosi e rigorosi provvedimenti giudiziari adottati dal dottor Foti (sia nella veste di magistrato di sorveglianza sia in quella di componente di collegi giudicanti) nei confronti di tutti gli esponenti di spicco della « cosca De Stefano » a cui - secondo l'accusa dei collaboratori di giustizia - il dottor Foti si sarebbe associato;

il dottor Foti, convocato il 6 novembre 1995 dal CSM per la scelta della sede,

ha ribadito la richiesta di essere reintegrato nelle funzioni esercitate prima dell'illegittimo arresto anche in virtù del fatto che una diversa scelta avallerebbe la strategia di eliminazione di magistrati « sgraditi » mediante l'uso distorto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia —:

1) se il Ministro di grazia e giustizia intenda accertare, anche attraverso l'attività ispettiva, lo svolgimento della vicenda sopra esposta;

2) se il Ministro intenda, nell'ambito delle proprie prerogative e poteri, operate per il ripristino della legalità violata e per reintegrare il dottor Foti nelle funzioni esercitate prima dell'illegittimo arresto;

3) se il Ministro intenda adottare iniziative, e quali, nei confronti di quanti si siano resi responsabili delle illegalità avvenute in danno del magistrato Foti.

(4-16204)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del processo sulla metropolitana milanese in corso di svolgimento a Milano, il pubblico ministero Paolo Ielo ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di intercettazioni telefoniche;

in particolare è stata richiesta al tribunale di Milano — sez. VII — penale in data 19 luglio 1995, l'intercettazione telefonica sull'utenza dell'imputato Benedetto Craxi ad Hammamet (Tunisia) relativamente al procedimento 12043 del 1993;

la stessa è stata disposta in data 21 luglio 1995 con decreto n. 523 del 1995, R.R.I.T.;

le relative intercettazioni telefoniche sono state effettuate dall'1 agosto 1995 al 26 settembre 1995 per un periodo quindi di oltre 50 giorni;

il contenuto di dette intercettazioni è stato ampiamente e pubblicamente divulgato tramite gli organi di informazione, suscitando innumerevoli polemiche relativamente ai modi di diffusione, ai contenuti

spesso irrilevanti ai fini processuali, ed alla chiara illegittimità delle intercettazioni delle telefonate intercorse tra l'imputato ed i suoi legali;

la Corte della sez. VII — penale del tribunale di Milano ha ritenuto illegittime e non acquisibili per lo svolgimento processuale tutte le intercettazioni effettuate nel procedimento in oggetto;

tale illegittimità è stata determinata da grave errore procedurale del pubblico ministero Paolo Ielo, il quale ha agito — come sostiene la Corte — in maniera « abusiva » proseguendo nelle intercettazioni anche dopo i quindici giorni di validità dell'autorizzazione —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali conclusioni abbia tratto;

se il Ministro non ritenga doveroso intervenire, nell'ambito delle proprie prerogative, per sanzionare gli atti illegittimi compiuti dal pubblico ministero Ielo sulla ricordata vicenda, così da sanare — seppure tardivamente — una situazione di palese violazione di norme di legge.

(4-16205)

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

due procuratori legali ed un avvocato, tutti esercitanti a Vigevano (PV), nominati vice pretori onorari per il circondario della pretura circondariale di Vigevano, hanno rassegnato le proprie dimissioni da tale incarico in data 26 giugno 1995 per indisponibilità personale;

nel luglio 1995 il Consiglio superiore della magistratura ha recepito tali dimissioni deliberando in tal senso in data 19 settembre 1995, con ciò rendendo di fatto operativa e definitiva la cessazione da ogni funzione giudiziaria dei soggetti interessati;

a fronte di ciò il pretore dirigente la pretura di Vigevano, dopo le dimissioni in oggetto, ha continuato ad inviare ai soggetti

indicati « ordini di servizio » con l'obbligo a continuare nello svolgimento dell'attività di vice pretori onorari;

in ottemperanza a detti « ordini di servizio », e per evitare ogni eventuale responsabilità penale, le tre persone in questione hanno proseguito nello svolgimento del loro incarico;

in considerazione però dell'avvenuta ricezione delle dimissioni dei tre vice pretori onorari, ogni atto da loro compiuto (sentenze penali, convalide di arresti, celebrazione di processi, eccetera) potrebbe essere inficiato per nullità con il conseguente che il riavvio di nuovi *iter* porti alla caduta in prescrizione di molti reati;

di tale situazione i tre vice pretori onorari hanno dato comunicazione scritta, in data 2 ottobre 1995, al Ministero di grazia e giustizia, al CSM, alla pretura di Vigevano ma che ad oggi non vi è stata alcuna risposta -:

1) se il Ministro sia a conoscenza di quanto riferito;

2) se il Ministro non ritenga necessario intervenire, nelle forme più opportune, affinché siano sancite le dimissioni e la conseguente decadenza dei tre vice pretori - così come richiesto da costoro - al fine di poter scongiurare l'annullamento degli atti compiuti da luglio del corrente anno ad oggi e per procedere con celerità alla nomina di altri e diversi vice pretori onorari presso la pretura di Vigevano.

(4-16206)

MAIOLO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nell'autunno 1994 in tutto il Paese gli studenti medi e superiori di vari istituti danno l'avvio a manifestazioni di protesta, anche con occupazioni pacifiche e autogestione delle proprie scuole, per dissenso alla proposta di riforma avanzata dall'allora Ministro della pubblica istruzione;

gli studenti del liceo scientifico « A. Landi » di Velletri ipotizzano, come in

molti altri istituti, di procedere all'autogestione del proprio istituto;

per scongiurare preventivamente tale scelta, il preside dell'istituto, professor *Ciro Oliviero Gravier* in data 28 novembre 1994, invia agli studenti riuniti in assemblea una lettera di formale diffida ad attuare forme di occupazione ed autogestione e contestualmente invia diffida ai docenti per invitarli a non sostenere in alcun modo forme di protesta;

in data 2 dicembre 1994, in orario di inizio delle lezioni, gli studenti del liceo « A. Landi » danno inizio all'autogestione con forme di parziale e pacifica occupazione;

nella stessa giornata, su sollecitazione e denuncia formale del preside d'istituto, 15 agenti di polizia si recano presso la scuola per accertare se sia in corso lo svolgimento di reati;

gli agenti di Polizia, non constatando al momento alcuna commissione di reato, si limitano ad identificare circa 300 dei 784 alunni del liceo;

a seguito di tali accertamenti, in data 18 dicembre 1994 la procura della Repubblica invia 30 (trenta) avvisi di garanzia (in ordine ai reati di cui all'articolo 633 c.p.p. - 340 c.p.) ad altrettanti studenti maggiorenni del liceo « A. Landi » individuati tra quelli identificati dalla polizia il 2 dicembre precedente;

il tribunale dei minori di Roma ha inviato, inoltre, agli studenti identificati quali minorenni, le informazioni di rito procedendo però alla contestuale richiesta di archiviazione;

dalla data di notifica dei 30 avvisi di garanzia ad oggi, gli studenti interessati non hanno avuto più alcuna notizia e comunicazione relativamente alla loro posizione;

i 30 studenti coinvolti nell'inchiesta giudiziaria si trovano pertanto attualmente in una situazione di assoluta incertezza per il loro futuro poiché un giudizio sospeso determina la preclusione per le loro ri-

chieste di ammissione a corsi universitari, ad accademie, al mondo lavorativo —:

1) se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti;

2) se il Ministro intenda disporre nell'ambito dei propri poteri un rapido accertamento sullo stato attuale del procedimento giudiziario in oggetto;

3) se il Ministro non ritenga di poter intervenire, secondo le proprie prerogative, onde fissare elementi di certezza sul procedimento così da giungere auspicabilmente alla chiusura del caso. (4-16207)

**Apposizione di firme
ad una interrogazione.**

L'interrogazione Maticena ed altri n. 4-16051, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 21 novembre 1995, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Savarese, Bergamo, Muratori, Martino, Stornello, Crimi.

**Apposizione di una firma
ad una risoluzione in Commissione.**

La risoluzione in Commissione Mazzone e Storace n. 7-00481, pubblicata nel-

l'Allegato B ai resoconti della seduta del 6 novembre 1995 è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Giovanardi.

**Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Gaggioli n. 4-16161 del 22 novembre 1995.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Jervolino Russo ed altri n. 4-16036 del 21 novembre 1995.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 22 novembre 1995, a pagina 13455, prima colonna, tra i firmatari della interrogazione n. 4-16080, deve leggersi: ventesima riga: « Enzo Caruso » e non: « Caruso », come stampato; ventunesima riga: « Giovanni Marino » e non: « Marino », come stampato e ventiduesima riga: « Marino Buccellato » e non: « Buccellato », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-286
Lire 1600